Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ANNO VII FASCICOLO I

126 / 16

ARCHIVIO DI STUDI CORPORATIVI

EDITO A CURA DELLA

SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE

DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

VOLUME VII

BIBLIOTECA NAZIONALE DI ROMA
28 MAG 1936
RIVISTE

G. C. SANSONI - FIRENZE
1936-XIV

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

ANNO VII FASCICOLO I

ARCHIVIO
DI
STUDI CORPORATIVI

EDITO A CURA DELLA
SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE
DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

VOLUME VII

SOMMARIO

ALBERTO DE' STEFANI, *Il fattore spirituale nella dinamica corporativa* . . . . Pag. 1

CELESTINO ARENA, *I problemi dell'organizzazione del lavoro e la necessità della corporazione* 4

W. CESARINI SFORZA, *Preliminari sul diritto collettivo* . . 27

GIUSEPPE BRUGUIER, *Il corporativismo e gli economisti italiani* - I. (continua) 46

COMMENTI E DISCUSSIONI:

Il discorso del XXIII marzo 79

Il corporativismo e l'assoluto - Rapporti economici e giurisdizione corporativa 80

Stato di diritto e Stato fascista 81

G. C. SANSONI — FIRENZE
1936-XIV

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

ARCHIVIO DI STUDI CORPORATIVI
EDITO A CURA DELLA SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA
Si pubblica in fascicoli trimestrali di circa 100 pagine ciascuno

Condizioni di abbonamento: Per un anno: Italia **L. 36.** - Estero **L. 70**
Un fascicolo separato: Italia **L. 12.** - Estero **L. 20.**

Direzione: presso la SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE della R. Università di Pisa

Amministrazione: presso la CASA EDITRICE G. C. SANSONI Viale Mazzini 26, Firenze

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

PUBBLICAZIONI A CURA DELLA

SCUOLA DI SCIENZE CORPORATIVE

DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

Iª Serie: *STUDI diretti ad approfondire i problemi fondamentali del Corporativismo.*

I. **LA CRISI DEL CAPITALISMO** – Scritti di G. Pirou, W. Sombart, E. F. M. Durbin, E. M. Patterson, U. Spirito, con appendice bibliografica di G. Bruguier. – Prefazione di Giuseppe Bottai. – **IIIª Edizione.**
Volume in-8, di pagg. VI-200 . . . . **L. 15,—**

II. **L'ECONOMIA PROGRAMMATICA** – Scritti di Brocard, Dobbert, J. A. Hobson, D. Landauer, Lorwin, U. Spirito, con appendice bibliografica di G. Bruguier. – Prefazione di Giuseppe Bottai. – **IIª Edizione.**
Volume in-8, di pagg. VI-208 . . . . **15,—**

III. **CAPITALISMO E CORPORATIVISMO** – di Ugo Spirito. – **IIIª Edizione riveduta e aumentata.**
Volume in-8, di pagg. XX-176 . . . . **15,—**

IV. **CORPORATIVISMO E SCIENZA GIURIDICA** – di A. Volpicelli.
Volume in-8, di pagg. VIII-206. . . . . **15,—**

V. **NUOVE ESPERIENZE ECONOMICHE** – Scritti di Beckerath, Cole, Condliffe, Dobbert, Lorwin, Nagao, Spirito. – Prefazione di G. Bottai.
Volume in-8, di pagg. VI-244 . . . . **15,—**

VI. **L'IMPRESA NELL'ORDINE CORPORATIVO** – di L. Mossa. – Prefazione di Giuseppe Bottai.
Volume in-8, di pagg. IX-176 . . . . **12,—**

IIª Serie: *DOCUMENTI.*

I. **BOLSCEVISMO E CAPITALISMO** – di G. Stalin, V. Molotov, G. F. Grinko. – Con un'Avvertenza di Giuseppe Bottai (*esaurito*).

II. **PRINCIPII POLITICI DEL NAZIONALSOCIALISMO** – di C. Schmitt. – Scritti scelti e tradotti da D. Cantimori. – Prefazione di A. Volpicelli.
Volume in-8, di pagg. X-234 . . . . **15,—**

III. **CHE COSA È IL DENARO?** – di G. D. H. Cole. – Traduzione di Cesare Servadio.
Volume in-8, di pagg. X-462 . . . . **20,—**

G. C. SANSONI - EDITORE - FIRENZE

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Una collezione nuova:

CLASSICI DEL LIBERALISMO E DEL SOCIALISMO

DIRETTI DA GIUSEPPE BOTTAI, UGO SPIRITO E ARNALDO VOLPICELLI

In agili volumi in-8, rilegati, contenenti opere intere o antologie, precedute da introduzioni critiche e da commenti analitici

Sono usciti:

I.

LE CARTE DEI DIRITTI
(Dalla *Magna Charta* alla *Carta del Lavoro*)

A CURA DI FELICE BATTAGLIA

Volume in-8, di pagg. XX-256, rilegato . . . L. **25,—**

II.

I LIBERALI ITALIANI DOPO IL 1860

A CURA DI FRANCESCO PICCOLO

Volume in-8, di pagg. XXXVI-248, rilegato . . . L. **25,—**

G. C. SANSONI - EDITORE - FIRENZE

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

IL FATTORE SPIRITUALE NELLA DINAMICA CORPORATIVA

L'ECONOMIA corporativa non ha bisogno di giustificazioni dottrinali. Essa si giustifica da sé.

Non sono passati due lustri da quando coloro tra gli economisti che si occupavano di fattori etici o politici erano considerati degli economisti da strapazzo e non meritevoli di considerazione scientifica. Gli epigoni dei grandi economisti traducevano in canoni pratici le conclusioni di sistemi astratti e per essi il concreto non poteva pretendere la serietà delle deduzioni ipotetiche se non uniformandovisi. Si deve all'esclusione dei fattori etico-politici il progressivo vuotarsi dell'interesse pratico di coteste speculazioni. Ed anche nel campo delle variabili economiche, l'ipotesi della loro sensibilità si è andata sempre più distaccando dalla tendenza concreta ad irrigidirsi e a diventare costanti o, comunque, a reazione lenta e limitata.

La variabilità nelle produzioni agricole va restringendosi per effetto dell'applicazione delle nuove conoscenze di tecnica agraria. E d'altro lato i prezzi e la durata del lavoro presentano anch'essi una tendenza in atto verso una crescente disciplina. Molti movimenti alternativi si riducono di intensità e di frequenza.

Queste ed altre circostanze influiscono sulla diminuzione delle mobilità alternanti del sistema — per quanto riguarda per esempio i fattori naturali e vasti settori della remunerazione del lavoro e del tenor di vita. — La dinamica del sistema è affidata sempre più alle forze continue e acceleratrici dei fattori spirituali e sempre meno alle particolari posizioni dei contraenti e alle congiunture naturali; si smaterializza nelle circostanze che la dominano e tende a slegarsi dalla prepotenza dello stimolo economico che era invece il presupposto delle ipotesi dottrinali.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Gli stimoli dell'atto economico vanno purificandosi attraverso la minore variabilità delle variabili materialistiche e la sopravvivenza della variabile spirituale. Gli economisti pensavano che la tendenza alla costanza delle variabili economiche, alla loro fissità o minore sensibilità, fosse inseparabile da una decadenza, anche civile, di incalcolabili effetti, in fondo alla quale si vedeva la morte delle nazioni. La fine.

Questo errore, manovrato dagli « intelligenti servizi » degli interessi capitalistici, è la conseguenza di una concezione meccanica del sistema e di una inesatta valutazione delle sue forze motrici. Tra esse vi sono delle forze essenziali e vi sono delle forze storiche, relative quest'ultime a certi tipi di organizzazione ma non necessarie alla vita del sistema.

L'ordine corporativo e non esso soltanto, mostra in atto la differenza tra il sostanziale e l'accidentale. Ma appunto perchè certe variabili tendono alla costanza e a diminuire di potenza come fattori della dinamica economica, quelle che rimangono attive devono conservare ed accrescere la possibilità del loro rendimento dinamico. Il massimo problema del corporativismo è il problema della dinamicità contro quella staticità che lo insidierebbe se non fossero attive e libere di agire le variabili che in esso sopravvivono.

E poichè il costo delle trasformazioni, suggerite dalla variabile tecnica può cadere sui capitali tecnici, che devono essere abbandonati o trasformati, la lotta tra la conservazione e il movimento fa capo alla difesa del valore e del reddito degli investimenti in atto contro il loro superamento. Alla lotta tra le classi, sommersa dalla disciplina delle variabili economiche materialistiche, si è costituita la lotta fra la staticità di origine materialistica e la dinamicità di origine spiritualistica. Quindi il Regime Corporativo e con esso e prima di esso la formazione dei grandi complessi monopolistici e degli svariati protezionismi, hanno invertito le parti in lotta: la dinamica propria dei capita-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

listi è passata sotto la tutela dello Stato e degli organi non capitalistici della collettività e la tutela della staticità è divenuta un affare particolare dei capitalisti.

Questa inversione del fronte conservativo e del fronte propulsore non è nella realtà così schematica e assoluta. Non lo è nei casi in cui una certa dinamica coincide con un interesse capitalistico particolare. Ma la collettività organizzata, nella sua struttura corporativa non capitalistica, è chiamata a difendere e a garantire in ogni caso la dinamicità del sistema.

La crescente attrezzatura delle Confederazioni dei lavoratori e del Consiglio Nazionale delle Ricerche, indicato per la sua funzione propulsiva nello Statuto del Campidoglio, prepara le forze del fronte della dinamica economica corporativa.

L'assopimento economico, favorito da un mercato interno protetto e dalla mancanza di concorrenza — anche per l'esclusione di nuovi impianti concorrenziali — deve trovare il suo reagente fuori dell'ordine di interessi che quel protezionismo, esterno ed interno, ha favorito.

ALBERTO DE' STEFANI.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

I PROBLEMI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E LA NECESSITÀ DELLA CORPORAZIONE

SOMMARIO:

I. *Lo statuto legale dell'organizzazione del lavoro.* – 1. La sovranità dei gruppi e lo Stato. – 2. Necessità di un'organizzazione giuridica integrale. – 3. Impossibilità economica della concorrenza sindacale. – 4. Impossibilità giuridica della concorrenza fra sindacati di diritto pubblico. – 5. Unità sindacale e monopolio legale rappresentativo.

II. *La soluzione dei conflitti del lavoro.* – 6. Contrattazione collettiva impropria e contrattazione collettiva propria (legge professionale). – 7. La soluzione giuridica dei conflitti del lavoro. – 8. Continuità dell'azione contrattuale-normativa.

III. *Possibilità economica e giuridica dell'organizzazione pubblica del lavoro.* – 9. Equilibrio di libera concorrenza monopolistica. – 10. Equilibrio di libera concorrenza perfetta. – 11. Equilibrio corporativo. – 12. La resistenza economica all'equilibrio procurato dall'ordinamento giuridico. – 13. La prevenzione della resistenza. Necessità della corporazione.

IV. – 14. *L'organizzazione del lavoro non è solo fatto politico di forza, ma fatto economico e giuridico di equilibrio, di persistenza e sviluppo del sistema industriale.*

I.

1. — Il problema che primo si presentava, agli albori del secolo come oggi, allo studioso dell'organizzazione del lavoro, riguardava la sovranità dei gruppi professionali sui propri membri e sugli appartenenti alla professione: che toccava principalmente il problema dei rapporti fra i gruppi stessi e lo Stato. Esso si poneva già allora, sia nella forma estrema del sindacato obbligatorio o del monopolio legale pieno, sia nella forma attenuata del monopolio legale soltanto rappresentativo, cioè della forza legale conferita alla manifestazione della volontà collettiva espressa dal gruppo organizzato, munito con ciò del potere di regolare le condizioni di lavoro per tutti i membri della professione, sindacati e non sindacati: distinzione invero solo formale, di ispirazione piuttosto politica, poco influente sulla realtà economica dell'unità dell'organizzazione, che si raggiunge comunque in sostanza quando si può regolare l'offerta in base a una regola comune impegnativa per tutta la serie di rapporti individuali e di gruppi: azione contrattuale ch'è l'essenza dell'azione sindacale.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

La soluzione prevalente a quel tempo nella dottrina era liberista e conservatrice. Si ammetteva la sovranità economica dei gruppi sui propri membri; ma questa doveva essere una libera conquista dell'associazione, non importa se realizzata contro l'ordine giuridico, nelle varie forme non sempre pacifiche di rifiuto di lavorare insieme con non sindacati (boicottaggio e simili): in nessun modo lo Stato doveva violare le libertà individuali così ben garentite, intervenendo direttamente nell'organizzazione del lavoro, e conferendo esso ai gruppi poteri coercitivi spettanti solo agli enti creati dallo Stato per fini statali. La prevenzione liberista vietava di pensare allora alla soluzione che questa obiezione portava in sé stessa: cioè il riconoscimento dei gruppi come enti pubblici di natura statale. Eppure, già vent'anni prima — ben avanti il Federalismo economico di P. Boncour, della competenza obbligatoria rafforzata dallo Stato — da una parte l'economia con Jevons aveva notato la formazione di *imperia* (associazioni) in *impero* (Stato), e ne aveva dedotto la logica conseguenza che la sovranità delle collettività parziali sui propri membri dovesse avere il corrispettivo di una sudditanza specifica verso lo Stato, cioè dovesse essere controllata dalla collettività generale statale, precisamente ai fini della tutela della libertà individuale, — dall'altra parte la scienza del diritto pubblico con Gierke aveva delineato il processo per cui le collettività parziali sorte per la difesa di interessi sociali vengono riconosciute come istituti di diritto pubblico, fino ad assumere la figura di elementi organici della composizione dello Stato.

Le ragioni antiche, tecniche economiche, aggravandosi con la complessità dei rapporti economici e con la loro più alta dinamica, — non dovevano che meglio mostrare l'impossibilità per gli individui isolati di controllare le proprie condizioni di lavoro, e la necessità di un controllo interno del gruppo sul singolo lavoratore. Deriva da ciò la trasformazione di rapporti singoli in collettività di rapporti, onde fiorisce un diritto speciale collettivo del lavoro, assorbente di quello individuale, e d'altra parte si affermano tendenze legislative, che confermando le precedenti constatazioni teoriche, vanno assumendo ogni interesse sociale previa-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

mente organizzato nell'ordinamento pubblico statale, cominciando precisamente da quei rapporti di lavoro, che costituiscono il punto di irruzione storica delle nuove forme corporative della vita economica e sociale.

2. — Superata l'annosa controversia sull'utilità, economica sociale e politica, dell'organizzazione del lavoro, se ne accetta il riconoscimento giuridico non solo, se ne promuove l'ordinamento pubblico con estensione integrale. Si ha la quadruplice tendenza: verso il potenziamento dell'azione dei sindacati professionali come elementi primi di un'organizzazione integrale corporativa degli interessi ricondotti nel quadro dello Stato, — verso la generalità, obbligatorietà e continuità della loro azione tradizionale pel regolamento contrattuale delle condizioni di lavoro, — verso la loro iniziativa più libera più solida più continua nel regolamento degli altri rapporti economici di massa e nella direzione della produzione, — verso la loro partecipazione più attiva alla vita politica dello Stato.

V'è notevole differenza di sostanza — qualitativa e non solo quantitativa — tra le nuove forme giuridiche dell'organizzazione del lavoro e le frammentarie, empiriche forme che si dicono libere, e che sono invece un misto contraddittorio di libertà e di costrizione, di azione costruttiva e di influenze distruttive. Prima qualità di un'organizzazione giuridica del lavoro è quella di essere integrale e omogenea, di costituire un sistema, con l'idea che questo suscita di un insieme di parti a piena tenuta reciproca. Questa necessità è confermata da esperienze recenti ormai chiare: la caduta dell'organizzazione democratica tedesca del lavoro e del sistema neozelandese di arbitrariato, l'incertezza della nuova organizzazione nazionalsocialista tedesca e del tentativo nord-americano: tutte più o meno dovute all'incoerenza e frammentarietà dei vari organismi. Al confronto, la superiorità dell'ordinamento italiano, che è la sua garenzia di stabilità e di efficacia, sta nell'aver predisposto un sistema di *mezzi* (struttura dell'organizzazione), di *criteri* (orientamento dell'attività contrattuale e giurisdizionale), di *fini* (fissazione del salario equo, cioè rispon-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

dente alla conciliazione di tutti gli interessi in causa), in un insieme coordinato, per cui, ad es., il fine, eque condizioni di lavoro, e i criteri per raggiungerlo, adeguamento alle condizioni di vita e di produttività, sono a loro volta mezzo, cioè condizione di persistenza di un'organizzazione rigida, implicante il divieto dell'interruzione del lavoro. Il divieto dell'autodifesa di classe, ch'è il movente e la garenzia insieme dell'organizzazione, e la magistratura del lavoro, che ne è presupposto necessario, richiedono l'organizzazione di tutto un sistema atto a renderne possibile il funzionamento pratico, alla cui base deve stare anzitutto un'organizzazione professionale integrale, giuridicamente riconosciuta, capace di una contrattazione collettiva pienamente efficace.

3. — Ma per arrivare a questo risultato bisogna porre su nuove basi il sistema dei rapporti fra l'individuo, l'associazione e lo Stato. Quanto ai rapporti fra l'associazione e i membri della professione, non si tratta più tanto di difendere la libertà dell'individuo o di astenersi nei conflitti inevitabili fra questo e il gruppo; ma positivamente si tende a favorire l'associazione rispetto all'individuo, conferendo particolari diritti a quella e ai singoli che ne fanno parte, nello stesso interesse di coloro che ne rimangono estranei. Riconosceva il Pantaleoni che questo è uno dei casi in cui il massimo benessere collettivo, che l'associazione vuole organizzare, è di tal natura da rendere massimo il benessere di ciascun individuo considerato a sé, e che la lega ha bisogno della coazione perché si tratta di un'intrapresa la quale o ha tutti i soci e allora riesce, o gliene manca uno solo e lo scopo fallisce per tutti: la riserva che il grande liberista faceva, domandando perché allora si trovi quell'uno che si rifiuta di far parte della lega, cade, se si pensi fra l'altro che il singolo non ha sempre la sensibilità prospettiva diretta del proprio interesse e quella immediata o lontana dell'interesse della categoria come un tutto: quali possono essere percepiti invece dall'associazione e dai suoi organi direttivi o sensori.

Le ragioni della eliminazione della concorrenza fra non sinda-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

cati e fra individui e sindacati valgono puntualmente per eliminare quella fra gruppi sindacati. Perciò i rapporti fra associazioni concorrenti della stessa professione sono regolati dalle tendenze legislative attuali nel senso della protezione della associazione unitaria più forte rispetto ai gruppi dissenzienti. Non interessa più tanto la protezione delle minoranze, quanto la forza dell'associazione, nell'interesse sociale. Questo dell'unità e generalità sindacale si pone come problema generale di dimensioni più efficienti di quello speciale organismo economico, o impresa, ch'è l'associazione professionale, per conseguire i beneficî di riduzione di costi, di miglioramento delle schede d'offerta, di eliminazione dei danni della concorrenza, che sono importanti nel caso del lavoro per una ragione specifica. Alla peculiarità dell'offerta di lavoro corrisponde un'unità indeclinabile dell'interesse professionale di categoria, che rende teoricamente impossibile la concorrenza fra gruppi organizzati di un determinato mestiere che offrano la stessa qualità di lavoro. Mancano qui le condizioni che rendono possibile e utile la concorrenza sulla base di una riduzione differenziale di prezzi; la concorrenza qui non porta a diminuzione ma ad aumento di costi, sia di somministrazione (costo normale della concorrenza) sia di produzione (peggioramento della qualità). Onde avviene che le varie associazioni, o concorrono ad abbassare i prezzi di offerta, e con ciò negano i fini dell'organizzazione tutta danneggiando i lavoratori, oppure, con o senza intesa formale, concorrono al rialzo, e allora agiscono come una sola lega, negando nel fatto la possibilità della concorrenza, solo lasciando alla collettività e a se stesse il costo di una competizione basata su ragioni di proselitismo politico o personale. L'organizzazione giuridica unitaria integrale elimina quelle forme spesso selvagge di lotta fra sindacati e individui e fra sindacati, che, o mirano a difendere un monopolio parziale distruttivo, e vanno eliminate, o esprimono un bisogno costruttivo di unità sindacale, e vanno superate.

4. — A questa ragione di convenienza economica si aggiunge una ragione di economia giuridica, che emerge dai nuovi rapporti fra Stato e sindacati. L'organizzazione sindacale unitaria e integrale

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

è premessa del migliore assetto di questi rapporti. Si riconosce oggi generalmente che sopra il diritto dei sindacati sta in assoluta preminenza il diritto dello Stato; da ciò il controllo di questo su quelli, che decide dei limiti della loro esistenza e della loro vita, e che si giova di dimensioni adeguate delle associazioni per l'identificazione e il governo delle forze sociali. Tendenza più interessante in questo quadro è, da parte dello Stato, quella di delegare alle associazioni alcune delle sue attribuzioni, incorporandosele e conferendo loro funzioni veramente statali, amministrative e legislative; soprattutto dando loro la facoltà di regolare, con più o meno estesi poteri giuridici, i diversi rapporti di gruppo. I sindacati diventano, da oggetto, soggetti della politica economica pubblica, enti ausiliari dello Stato, la cui attività può essere riferita allo Stato, purché corrisponda in modo specifico alle norme del generale ordinamento statale e si possa ricondurre all'unità di questo. Sono portatori di interessi di collettività parziali, condotti a identificarsi con l'interesse della collettività generale organizzata a Stato, ed impongono per questo dei vincoli ai propri componenti, e più generalmente ai membri della categoria, provvedendo ai fini di gruppo e generali. Se così è, « non può esistere che un solo ente investito degli stessi poteri, pei medesimi fini, verso le stesse persone ». Perciò l'organizzazione pubblica del lavoro dev'essere generalizzata e unitaria: non si comprenderebbe, né che essa limitasse a una minoranza il privilegio e i conseguenti beneficî di essere associata allo Stato in qualità di pubblico soggetto di politica economica, né che poi lasciasse questa associazione, e la sua azione riconosciuta di pubblico interesse, esposte alla concorrenza di gruppi, organizzati o meno, rimastine estranei.

5. — In questa incompatibilità di funzioni concorrenti, economiche e giuridiche, dell'organizzazione del lavoro, sta la base delle diverse configurazioni del sindacato riconosciuto di interesse pubblico o pubblica istituzione, integrato necessariamente dall'obbligatorietà e dal monopolio, o quanto meno da altre forme che limitano la libertà di concorrenza di non sindacati e di altri gruppi sindacati e cercano di realizzare i vantaggi e neutralizzare gli

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

svantaggi della concorrenza monopolistica. La capacità data legalmente a una sola associazione di obbligare tutti i membri della professione ai risultati dell'azione contrattuale — secondo il sistema della legge italiana del 3 aprile 1926 e secondo le nuove legislazioni russa, tedesca e nordamericana — realizza indirettamente, con una concessione solo formale al mito della libertà sindacale, i caratteri di unità generalità obbligatorietà e monopolio legale, che rispondono alla tendenza storica, giustificata economicamente e giuridicamente, verso l'organizzazione integrale e massimamente disciplinata.

Se l'organizzazione unica e integrale del sindacato è desiderabile per la realizzazione dei suoi fini costruttivi e l'eliminazione di quelli distruttivi, se è opportuno difenderla da insidiosa concorrenza di gruppi estranei, se ai fini economici si deve promuovere il senso di solidarietà e di disciplina, e se ai fini giuridici è opportuno avere in un'organizzazione diffusa e disciplinata i quadri in cui la materia sociale si presenti per essere assunta nell'ordinamento giuridico statale ed avere da questo poteri di carattere pubblico — consegue l'utilità del monopolio legale, comunque si organizzi e si chiami. Questo integra la normale mancanza di quel monopolio di fatto che sarebbe l'organizzazione unica cui aderisse la grande maggioranza dei lavoratori, con la capacità di regolare e limitare tutta l'offerta (si sa che la grande maggioranza, anche e specie in regime di cosiddetta libertà sindacale, rimane estranea ad ogni sindacato); estende i beneficî dell'azione sindacale oltre i limiti ristretti del sindacato e li rafforza; è fondamento necessario, ai fini delle collettività parziali e della collettività generale, di un sistema di contrattazione collettiva diffusa e sicura, in un ordine di precise responsabilità: civili dell'organizzazione e penali degli organizzatori.

II.

6. — Già da gran tempo si notava che, l'importanza economica e giuridica e l'efficacia del contratto collettivo dipendendo dall'ordinamento legale delle professioni, era necessario risolvere

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

in precedenza la questione di tale regime legale. Riconosciute le ragioni tecniche economiche della contrattazione collettiva, che allora aveva bisogno di esser difesa pure su questo terreno, si deduceva che la stipulazione di essa era ragione sufficiente per dubitare che in ogni caso convenisse alle leghe operaie di non avere alcuna forma di regolamento legale. Il generale pregiudizio liberista non permetteva allora di andare oltre questa timida ammissione e quella inspirata alla corrente dottrina della non coattività dell'organizzazione: che il contratto collettivo dovesse obbligare soltanto coloro che vi avessero preso parte, che la minoranza stipulante non potesse imporre la propria volontà alla maggioranza eventualmente estranea al sindacato; non si vedeva che l'espressione della volontà collettiva dei gruppi è quasi sempre di una minoranza e che il suo valore giuridico nasce bene dal fatto che questa possa dettarla.

Oggi si riconosce essere contratto collettivo improprio quello che non vale a regolare i rapporti individuali anche senza o contro la volontà dei soggetti che li contrarranno, così come quello che limita i suoi effetti ai soli inscritti al sindacato stipulante. Solo quando non si ha più una molteplicità di sindacati in perpetua concorrenza tra loro, che spezzando l'unità della categoria rende impossibile la disciplina unitaria ed organica del rapporto di lavoro, e quando, lungi da un'organizzazione sindacale inefficiente, questa si ordina completamente in un sistema di enti di diritto pubblico, e si stabilisce la rappresentanza obbligatoria di tutti gli appartenenti alla categoria da parte del sindacato realizzando l'unità sindacale, quando insomma si fa del sindacato l'organizzazione legale della categoria, soltanto allora si creano le condizioni più piene per l'efficacia del contratto collettivo di lavoro: è il passo più coraggioso in avanti, fatto anche qui dalla legge italiana del 3 aprile del 1926.

Lo scambio collettivo di lavoro secondo una regola generale ed astrattamente determinata di accordo fra associazioni operaie e padronali, le quali non abbiano sempre e necessariamente fini contrastanti ed egoistici ma tendano a stabilire una comunità di interessi in un dato ramo di industria, deve far capo a un con-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tratto vincolante come vera legge professionale per tutti gli appartenenti alle due categorie fra le quali è stipulato. Questa sostituzione del diritto individualista contrattualista con quello collettivo normativo non costituisce solo un progresso giuridico, ma anche un progresso tecnico, come strumento selettivo di collaborazione industriale certa, stabile, diffusa, responsabile, che fa cadere le obiezioni economiche alla contrattazione collettiva.

7. — La contrattazione collettiva, specie nel suo assetto giuridico proprio, cioè pieno, è il migliore strumento di soluzione di quei conflitti collettivi di lavoro che, già angoscia di tutto un secolo di contrasti teorici e politici, in cui idee e forze sociali non poterono mai trovare il necessario equilibrio, hanno specialmente riempito di sé la storia sociale dei grandi paesi industriali negli ultimi decenni. Ma si tratta di uno strumento di delicatissimo uso, in ragione delle dimensioni dei contraenti: non individui isolati e neppure ormai piccoli gruppi in concorrenza, ma categorie, che si muovono nella zona del contratto con grande difficoltà obbiettiva, aggravata dalla complessità di motivi non esclusivamente economici, ma nel senso più lato politici, che implicano una volontà direttrice delle forze del mercato non solo, ma delle forze sociali, intorno allo Stato e dentro lo Stato.

I conflitti che nascono da questi rapporti collettivi tanto più estesi e complessi sono non solo quantitativamente, ma qualitativamente diversi dai conflitti individuali e di piccoli gruppi. Lo sciopero e la serrata non sono semplice ritiro dell'offerta, mezzo normale di attività contrattuale per conseguire il regolamento di lavoro; implicano danni ai terzi e alla collettività; costituiscono un arresto dell'attività produttiva e una grave lesione dell'ordine giuridico. Per la cresciuta dimensione dei gruppi in contrasto e per la conseguente difficoltà di raggiungere la soluzione contrattuale coi metodi del mercato libero, senza lotte che d'altra parte implicano un costo certo per la collettività, oggi la legge va quasi dappertutto trasformando i conflitti in controversie, che non vengono quindi più risolte mercé l'autodifesa delle forze organizzate, ma per l'intervento di mediatori imparziali e della

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

giustizia di Stato. Enorme progresso giuridico e sociale, questa sostituzione della lotta extralegale delle categorie, forma di medievale difesa privata, con una competizione legale, che si svolge ordinatamente e pacificamente, senza danni per l'economia nazionale, senza pericolo per lo Stato, e con lo stesso vantaggio delle parti in conflitto, che mercé la soluzione legale raggiungono posizioni di equilibrio di comune massimo vantaggio, complessivamente superiori a quelle conseguibili attraverso le alterne vicende dell'uso dei metodi coercitivi.

La difficile casistica delle varie combinazioni possibili dell'elemento di costo della lotta per le parti — ch'è causa di indeterminatezza del punto di contratto nei rapporti collettivi — appariva già tanti anni fa come è ancor oggi, malgrado le persistenti ricerche teoriche, insufficiente alla soluzione diretta e di forza, e tale da consigliare il ricorso a procedimenti come la conciliazione la mediazione e l'arbitrato, utili al pacifico componimento dei conflitti collettivi.

8. — Ma resta ancora insoluto il problema, che del resto non consente soluzioni astratte, della forma migliore da dare a questi interventi. Generalmente la legislazione si attarda sulle posizioni intermedie del tentativo (facoltativo o obbligatorio, quanto all'istituzione e quanto all'efficacia delle decisioni) della conciliazione privata, pubblica e mista, delle istituzioni solo temporanee. Ma il divieto di farsi ragione da sé, esteso dagli individui ai gruppi, non può essere totale se non con l'istituzione di appropriate leggi e giudici di Stato. Che non toglie sia opportuna la generale tendenza di considerare preferibile la composizione dei conflitti collettivi sul terreno consensuale della formazione dei più equi regolamenti di lavoro, mercè la concorde volontà delle associazioni, o con procedure conciliative preliminari al giudizio contenzioso, da valere come *extrema ratio*, tuttavia importante non foss'altro per la sua efficacia potenziale. Ciò fra l'altro perché la soluzione consensuale è più sicuramente applicata, avendo per sé la presunzione di una certa posizione di equilibrio implicita nell'accordo; e perché, se anche questa presunzione sia infondata,

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

il suo costo sociale può essere inferiore, non solo al costo della lotta aperta e dell'interruzione del lavoro, ma anche al costo di una soluzione giudiziale o arbitrale non adeguata alle condizioni del mercato.

Opportunamente il sistema italiano della legge 3 aprile 1926, pur spingendosi coraggiosamente molto avanti nella soluzione dei conflitti collettivi col vero e proprio giudizio di Stato, rende obbligatorio il raggiungimento della soluzione contrattuale normativa per tappe successive: la libera iniziativa prevalente delle associazioni di primo grado; l'intervento obbligatorio delle associazioni di grado superiore, e poi della corporazione, in sede conciliativa; quello del magistrato in sede conciliativa, e infine il pronunciato giudiziario nella forma di una sentenza-legge professionale, che cioè ha valore di norma generale per tutta la categoria. Di più, in ogni stadio uniformemente questa attività contrattuale deve rispondere ai criteri obbligatoriamente fissati dallo stesso ordinamento giuridico: la rispondenza del salario alle esigenze di vita, alle possibilità della produzione e al rendimento del lavoro, nella conciliazione degli interessi dei lavoratori, dei datori di lavoro e della collettività.

È caratteristica — e risponde specialmente ai principii economici — questa continuità di azione contrattuale, le cui diverse fasi hanno una differenza soltanto formale e un'unità sostanziale: l'accordo deve essere raggiunto liberamente dalle parti, e solo se queste non lo possono (per la difficoltà della controversia) o non lo vogliono (per la mancanza di educazione contrattuale), deve essere perseguito e concluso mercé un intervento esterno, prima conciliativo e infine giudiziario, tuttavia discreto. Questa unità di mezzi e di fini riduce senza residuo i problemi parziali dell'ottimo assetto contrattuale e dell'ottimo giudizio pubblico in quello più comprensivo e più alto del grado di possibilità economica e giuridica dell'organizzazione pubblica del lavoro in genere.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

III.

9. — Questi problemi non si presenterebbero se l'ordinamento giuridico dovesse limitarsi a porre le condizioni — organi e forme di contrattazione, di conciliazione e di arbitrato — perché la soluzione dei contrasti si raggiunga al punto di equilibrio che nelle condizioni di libera concorrenza concreta le parti infallibilmente raggiungerebbero: questo equilibrio sarebbe tale, che nessuna delle parti avrebbe interesse ad allontanarsene, supposto che ogni soluzione contrattuale esprima una posizione di massimo comune vantaggio, e la collettività da parte sua eviterebbe il costo certo della lotta. Che l'ordinamento giuridico possa avere fra i suoi possibili fini questo, abbiamo accennato. Le dimensioni dei gruppi rendono difficile l'accordo perché il campo della loro strategia è una zona neutra in cui si hanno punti teoricamente infiniti di equilibrio economicamente indifferente. Segue una indeterminatezza del prezzo, tanto maggiore quanto più quelle dimensioni si allontanano dall'ipotesi delle quantità infinitesime ch'è alla base della determinazione del prezzo in condizioni di libera concorrenza perfetta, e si avvicinano per la loro misura e disposizione alla configurazione del baratto fra due scambisti isolati, che corrisponde al monopolio bilaterale, di una sola associazione di imprenditori e di una sola associazione di lavoratori. L'ordinamento giuridico, col favorire l'incontro e l'accordo delle parti, meglio con l'imporlo, crea un elemento spesso decisivo di determinatezza in questa zona indeterminata di contratto. Sollecitate da un obbligo giuridico o da un intervento esterno del conciliatore o arbitro, le parti raggiungono una delle posizioni possibili di equilibrio senza l'alea e il costo della lotta, con una intelligente politica di monopolio, che può essere in gran parte inspirata a considerazioni puramente economiche (calcolo presumibile del costo e del risultato utile della lotta e della durata di esso, conoscenza delle posizioni rispettive e delle condizioni generali del mercato), sebbene di un edonismo modificato

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dalle suddette dimensioni e dalle conseguenti reazioni dell'ambiente, che condizionano politicamente la strategia della lotta.

L'inconveniente di questa soluzione neutrale consiste nel fatto che l'accordo raggiunto nella libera concorrenza monopolistica, pur movendo da posizioni giuridicamente uguali di uguale capacità a contrattare, può consacrare, per la diversità effettiva dei dati del contratto, la prevalenza di un monopolio sull'altro, quindi il sacrificio di almeno un interesse particolare e di un interesse sociale. Quando il diritto classico e l'economia statica di prima approssimazione ricorrono alla finzione di ritenere che la convenzione fa legge fra le parti poiché queste non possono non stabilire il prezzo giusto, non fanno che prendere per definizione la semplice constatazione di un fatto, indipendentemente dagli antecedenti causali: che possono interessare solo in casi estremi il giurista quando si tratti di rapporti individuali, ma che lo devono sempre interessare quando si tratta di rapporti di massa fra gruppi sociali, e che intanto vivamente interessano l'economista, e più il politico.

10. — Specialmente il superiore politico può perciò preferire e predisporre, attraverso l'ordinamento giuridico, soluzioni corrispondenti a quelle teoriche, sufficientemente determinate, di una libera concorrenza perfetta. Ciò, col porre i gruppi in condizioni non sólo di eguaglianza giuridica formale, ma di eguali posizioni iniziali e uguali possibilità effettive di movimento e di attesa; e contro il facile attrito di aggregazioni monopolistiche di imprese e di aristocrazie operaie, coll'essere sollecito a mantenere il mercato in condizioni di perfetta fluidità, moderandone le forze dinamiche nel senso di prevenire od eliminare, in un continuo adattamento a stati di equilibrio mutevole, la vischiosità di posizioni momentanee, che se spontanee si succederebbero molto più lentamente di quanto sarebbe desiderabile per alcuni degli interessi particolari e per la collettività.

Siffatta configurazione sarebbe più consentanea dell'altra al fine generico di un ordinamento giuridico, ch'è di equilibrio e di conciliazione di tutti gli interessi in gioco, compresi quelli

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sociali, e non avrebbe nulla di teoricamente impossibile: il mercanteggiamento di libera concorrenza perfetta sarebbe un mezzo per risolvere praticamente le equazioni dell'equilibrio del mercato in modo rispondente al massimo utile collettivo. Ma vi sono due obiezioni da fare. In sede teorica, è sempre più discusso il principio liberista che la libera concorrenza perfetta dà in ogni caso le soluzioni ottime per l'universale, e in questo caso il salario ottimo. D'altra parte, mancano precisamente le condizioni del tentativo pratico di una soluzione tendente al massimo.

Se una soluzione ipotetica, sempre lecita, vale però solo in quanto si dimostri rispondente alla realtà, quella qui emessa contrasta nettamente con la configurazione economica e giuridica del mercato, ch'è tipicamente di sindacato, cioè di un monopolio o di una concorrenza molto imperfetti, anche quando l'organizzazione istituzionale abbia cercato di togliere alcune di queste imperfezioni. Perché l'ordinamento giuridico fosse in grado di far raggiungere la soluzione ottima di libera concorrenza perfetta dovrebbe realizzare condizioni inevitabilmente incompatibili con la realtà economica spontaneamente organizzata del mercato, e con quella dall'ordinamento stesso creata per regolare la concorrenza. Occorrerebbe raggiungere quella perfetta fluidità del mercato, per adattamenti istantanei di variazioni infinitesime e continue di quantità offerte e domandate e prezzi, ch'è impossibile nella realtà dinamica, e contrasta con l'essenza peculiare del mercato del lavoro. Qui predomina sempre necessariamente, e oggi più che mai, il fatto aggregativo, volto a limitare e regolare l'offerta, a vincolare il contratto individuale alla norma comune su posizioni di equilibrio che non sono quelle della libera concorrenza perfetta, non foss'altro perché difendono il salario a un livello superiore a quello in cui tutti i lavoratori sarebbero assorbiti dalla domanda, che è proprio di uno stato di libera concorrenza perfetta. Un generoso servizio di sussidi di disoccupazione, gravante sullo Stato e pagato con le imposte, negherebbe questa condizione, realizzerebbe solo formalmente e sempre instabilmente quella equazione e, a parte altri inconvenienti pratici, non eliminerebbe la difficoltà teorica della determinazione di un

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

prezzo ottimo di equilibrio, per le parti interessate, per i terzi e per la collettività nell'insieme.

11. — Questa duplice soluzione, di un ordinamento giuridico che realizzerebbe niente più delle posizioni che sarebbero raggiunte da una libera concorrenza concreta monopolistica o da una libera concorrenza ipotetica perfetta, se anche si volesse supporre, malgrado le difficoltà accennate, tale da realizzare il massimo comune vantaggio per le parti, quindi *per* la collettività, potrebbe contrastare col fine del massimo vantaggio *della* collettività come entità distinta « avente fini superiori a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono ». Il punto di possibile contratto nella zona neutra può non essere economicamente indifferente dal punto di vista degli interessi della collettività come un tutto; può inoltre non essere socialmente indifferente. D'altra parte, non è senza ragione che le tendenze legislative vadano affermando il preminente carattere politico-giuridico dell'organizzazione del lavoro, considerata in funzione dei fini ideali e concreti della più generale organizzazione politico-giuridica dello Stato.

Questi fini, in relazione all'organizzazione del lavoro, possono essere enunciati dal superiore politico nella sua sintesi sociologica; possono venire espressi da tutto il sistema del particolare ordinamento giuridico; possono essere esplicitamente dichiarati da norme positive di questo. Ma per la persistenza stessa di tale ordinamento, e, trattandosi dei fatti del mercato del lavoro che hanno influenza diretta o indiretta molto importante su tutta l'organizzazione economica e sociale, per la persistenza stessa di questa, quei fini non possono non rispondere a un' intima economicità, ch'è la garanzia maggiore della loro attuabilità per una certa durata. Il fatto ch'essi siano obbligatoriamente dati dalla norma positiva, se crea un elemento di rigidità del sistema, è garenzia istituzionale non superflua di quella economicità, se, com'è probabile, non trascurino gli insegnamenti dell'economia scientifica.

È questo il caso del sistema italiano, secondo il quale l'azione

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

del sindacato, l'opera conciliativa degli organi corporativi e la sentenza della magistratura del lavoro garentiscono la corrispondenza del salario alle esigenze normali di vita, al rendimento del lavoro, alle possibilità della produzione (Dich. XII C. L.): tre condizioni che sembrano rispondere puntualmente agli interessi dei lavoratori, dei datori di lavoro e della produzione nazionale. Ma come l'ordinamento (Dich. IV C. L.) vuole la conciliazione di questi interessi, si ha una compenetrazione e un vincolo vicendevole dei tre criteri accennati, i quali perciò non rispondono ciascuno a un interesse esclusivo di gruppo, ma devono realizzare l'equilibrio secondo criteri inspirati insieme alla considerazione di interessi particolari e collettivi. Ch'è il proprio del nuovo corporativismo, e costituisce il carattere economico del giusto salario di questo: lontano, così dal salario giusto dell'economia classica, di libera concorrenza perfetta, come dal salario giusto del diritto classico, di libero gioco del potere di negoziazione delle parti, ma che opportunamente risponde ai principî scientifici di un'economia e di un diritto dinamicamente concepiti.

12. — È improbabile che un ordine giuridico integrale scientificamente concepito favorisca errori economici di interpretazione delle norme o delle condizioni concrete del mercato. D'altra parte, lo studioso e il giudice non confonderanno quello che può essere o parere un errore economico in condizioni solo ipotetiche di economia statica, con quello che può essere un adattamento dinamico sollecitato utilmente pel dividendo nazionale. La possibilità di pagamento dell'industria esiste finché esiste la possibilità di una diversa più proficua combinazione dei fattori produttivi, con la riduzione di elementi di costo diversi da quelli del lavoro: che in genere è causa di maggior profitto netto sociale, secondo la natura dell'industria specie quanto a proporzione del costo del lavoro, secondo la durata e l'ampiezza delle trasformazioni tecniche necessarie, e secondo mutevoli elementi economici del mercato. Egualmente, si possono scontare, entro certi limiti di estensione e di durata, che dipendono dalle condizioni stesse della industria particolare e del mercato in gene-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

rale, le possibilità future della produzione, allo scopo di non deteriorare finché possibile il tenore di vita e di far leva sugli adattamenti dell'offerta e del rendimento dei fattori capitalistici alle modificantisi condizioni di una produzione progressiva, che possono far divenire di equilibrio salari temporaneamente mantenuti a un livello non di equilibrio.

La misura della correttezza e quindi dell'efficacia di soluzioni procurate dall'ordinamento giuridico è nella loro reale esecuzione; e questa dipende in parte prevalente dalle forze economiche del mercato, che le istituzioni possono interpretare e anche sollecitare, ma non arbitrariamente violentare, sotto pena di determinare reazioni del sistema che distruggono la loro stessa opera. Nell'impresa capitalistica vi è una larga possibilità di evasione, che, sebbene socialmente deplorevole, può d'altra parte costituire come la valvola di sicurezza contro gli arbitri della coazione: e vi è la rimozione del carico sociale, in varie forme diverse da quella estrema del ritiro della domanda o dell'offerta (emigrazione più facile del capitale, e più difficile del lavoro). Si ha un insieme di fenomeni di resistenza alle soluzioni giuridiche troppo lontane dalle soluzioni economiche, il cui risultato dipende dalle condizioni dell'equilibrio economico e sociale, e in definitiva dal generale clima politico.

Questo farebbe pensare che la soluzione ultima è politica, e permetterebbe di concludere che un ordinamento giuridico del lavoro si può mantenere, specie nella possibilità di estreme conseguenze dannose all'economia, solo se puntellato da una forte organizzazione politica di coazione. Ma sarebbe facile dimostrare che le soluzioni così imposte non potrebbero alla lunga non essere, sia pure in senso lato, economiche. La resistenza è possibile, ed è conveniente agli stessi suoi autori, in quanto si esprima o coincida con incomprimibili reazioni del sistema economico concreto: ad es., i percettori di profitti appena sopramarginali preferiranno subire un aumento di carico sociale, piuttosto che affrontare il costo di un movimento o scomparire dal mercato; ma le imprese marginali, che costituiscono il nerbo di un ramo di industria, non potrebbero a lungo resistere, e ciò

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

costituirebbe una minaccia pel sistema economico, quindi per lo stesso ordinamento sociale e giuridico-politico.

13. — Considerazione decisiva è però questa: un ordinamento giuridico che non sia di aberrante coazione, ma sia scientificamente inspirato, sopratutto alle cennate esigenze economiche e giuridiche di integralità, si fa sollecito a predisporre i mezzi per prevenire stabilmente la resistenza ultima di cui si tratta. Per questa necessità si è imposta in Italia la prevedibile estensione del sistema di soluzione dei conflitti da quelli di lavoro a quelli economici: si è cioè imposta la corporazione, che, nella sua essenza economica e giuridica, è ben lungi dal rispondere a un disegno politico di coazione, poiché è propria di qualsiasi ordinamento giuridico del lavoro.

Jevons più di cinquant'anni fa rilevava che la migliore soluzione possibile della questione operaia dovesse trovarsi in una modificazione delle condizioni dell'associazione, tale da legare insieme più strettamente gli interessi del datore di lavoro e quelli del lavoratore. In realtà gli interessi non si compongono effettivamente nella contrattazione collettiva, sia pure agevolata, sussidiata, e se necessario surrogata da altre forme di regolamento collettivo dei rapporti di lavoro. La contrattazione collettiva è solo una composizione iniziale parziale temporanea: gli interessi si compongono ultimamente, completamente e stabilmente solo nella corporazione, che realizza l'unità della integrale categoria professionale, e ne costituisce l'organizzazione giuridica, immessa equilibratamente nella vita della produzione. È nella corporazione che il sindacato operaio partecipa al complesso produttivo degli apportatori degli altri capitali, e determina insieme con questi le dimensioni della produzione, quindi le proporzioni della distribuzione, in un sistema di stabili garanzie giuridiche.

Nuovi problemi centrali dell'organizzazione del lavoro sono oggi questi, sollevati dalle esigenze di un'organizzazione corporativa della società, che superi le vecchie posizioni classiste della questione operaia. Si tratta di collegare nel miglior modo possibile — in funzione delle esigenze politiche nazionali —

BIBLIOTECA NAZ. V. E. ROMA

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

gli elementi sociali che si polarizzano intorno alle condizioni del lavoro, e gli elementi economici che si polarizzano intorno alle condizioni della produzione. Non senza ragione, l'ordinamento giuridico del lavoro si va sviluppando più o meno vincolato al diritto dell'impresa in particolare, al diritto dell'economia in genere. Affermano più vigorosamente e sistematicamente questa tendenza la *Carta del Lavoro* italiana e la legge tedesca del 20 gennaio 1934 sul « lavoro nazionale ». Ma dappertutto il regolamento delle condizioni della produzione è ritenuto dalla legislazione, come già dalla logica economica, complementare del regolamento delle condizioni del lavoro. La tendenza sociale e politica a considerare tali condizioni come punto fisso del sistema economico, in gran parte determinante tutte le altre condizioni economiche, è corretta dalla reazione di queste, che fanno più o meno chiaramente sentire la propria logica.

È questione interessante, che non è qui luogo discutere, se tale consapevolezza contribuisca, come sembra, allo sviluppo dell'economia manovrata o diretta. Dal gruppo di problemi e di tendenze finora esaminati si può tuttavia trarre una nuova prova dell'impossibilità di distinguere nei sistemi concreti — specialmente oggi che, per le cresciute dimensioni delle quantità economiche, i principii del puro edonismo individuale non valgono neppure come ipotesi di lontana approssimazione — ciò che è economico e ciò che appartiene all'extraeconomico, precisamente alle influenze giuridico-politiche.

IV.

14. — Un maestro del diritto pubblico, l'Orlando, concludeva anni sono uno scritto sullo *Stato sindacale* (« Rivista di Diritto Pubblico », gennaio 1924) asserendo che la potenza delle organizzazioni sindacali, auspicabile per l'educazione politica del popolo, si costituisce e si esercita assai meno nel campo giuridico che in quello politico, e che, ben lungi dall'affermarsi un contrasto rivoluzionario fra essa e l'idea dello Stato liberale, soltanto

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

dalla loro armonia l'uno e l'altro elemento trarrebbero ragione di incremento e di forza. Questa conclusione era giustificata con l'esperienza storica del laburismo inglese e con questa ragione di filosofia giuridica: « sino a quando la coscienza dei popoli rimarrà fedele al postulato dell'uguaglianza giuridica, malgrado le disuguaglianze di fatto che sono la realtà tragica della vita, e all'altro postulato che i limiti ai diritti della personalità umana non posson esser imposti che da un'unica fonte di autorità, difficilmente l'organizzazione sindacale potrà avere attuazioni concrete e durature nel campo delle istituzioni di diritto pubblico, e ciò perché non altrimenti quelle forme sono possibili, se non in quanto rappresentano possesso e godimento di privilegi ». Ma lo stesso scrittore soggiungeva: « Si dirà che appunto perché questo è vero il problema che si pone il cosiddetto stato sindacale è di trovare il modo di coordinare equamente le ragioni diverse delle varie classi sociali e di assicurare l'equilibrio e la pace fra loro, conferendo ad esse il modo istituzionale di esprimere la propria volontà e di difendere il proprio interesse ».... E questa spiegazione sembra pienamente valida.

Un'altra osservazione decisiva può suggerire quella conoscenza della realtà economica, dalla quale i giuristi assai volentieri rifuggono, perché tale che di tanto in tanto scompaginerebbe le loro ben costrutte finzioni. Sindacato non vuol dire monopolio; il sindacato non implica di necessità privilegio e sfruttamento. Non il sindacato capitalistico; non il sindacato del lavoro; e quest'ultimo per varie ragioni di più, non essendo l'offerta completamente limitabile, né per lungo periodo attraverso il fattore demografico, né per breve periodo, data la difficoltà dell'emigrazione economicamente vantaggiosa, l'insufficienza dei fondi di disoccupazione, quindi la necessità di impiegare la maggiore frazione possibile di mano d'opera. Queste ragioni si sono nei tempi più recenti aggravate con l'estendersi dell'organismo sindacale ai semiqualificati e inqualificati, col nuovo unionismo che ormai rende impossibile il privilegio di piccole aristocrazie operaie. È questa non ultima ragione che, d'altra parte, le associazioni operaie tengano un più moderato atteggiamento, e, sulla riprova del sug-

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

gerimento teorico, ripudino le pratiche tanto distruttive quanto vane della limitazione artificiale dell'offerta.

Un'associazione professionale che non ha solo lo scopo di limitare e regolare l'offerta per raggiungere comunque il massimo prodotto netto particolare, che non ha solo la funzione di disciplinare i rapporti di lavoro, forma tuttavia di collaborazione, ma ha funzioni positivamente selettive ed educative, di miglioramento della produzione, ha già superato le posizioni classiste della pretesa inconciliabilità necessaria con gli altri interessi sociali. Questa composizione degli interessi particolari nell'interesse generale, ch'è fine dell'ordinamento giuridico in genere, non può che giovarsi, in stabilità e fecondità, di una integrale organizzazione giuridica.

Le difficoltà di diritto pratico che, ieri come trent'anni fa, sembravano insormontabili, e tali da spiegare la conclusione che il problema dell'equilibrio degli interessi nello Stato non potesse non complicarsi aggiungendovi l'elemento dell'organizzazione istituzionale dei sindacati, sono state felicemente superate, — precisamente in grazia di questa organizzazione — dalle più recenti riforme legislative. « Sarà possibile ammettere una perfetta uguaglianza fra i vari ordini, in contrasto con la realtà? le entità sindacali, aventi carattere di diritto pubblico, saranno autonome o controllate dallo Stato? sarà libero od obbligatorio l'appartenervi? nel primo caso i non organizzati dovranno subire la legge degli organizzati? nel secondo caso, come si concreteranno le sanzioni dell'obbligo? gli ordinamenti emanati qual carattere avranno come fonti di diritto sia pure secondarie? Come si assicurerà la loro conformità al diritto comune? occorrerà l'intervento del potere giudiziario?... Il giorno in cui l'incoercibile realtà determinerà situazioni che indurranno una delle classi in contesa a non conformarsi pacificamente alle soluzioni adottate, non sarà necessario di ricorrere allo Stato?... »: a queste domande rispondono le tendenze che abbiamo qui via via esposte sulla scorta di disposizioni positive emanate nei più diversi climi storici. Nella stessa Inghilterra liberista — in cui la forza del laburismo sarebbe effetto di mezzi politici nel campo politico, non di trasfor-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mazioni di carattere giuridico o istituzionali, non solo il contrario è vero, perché il laburismo inglese, tradizionalmente realizzatore, ha fatto le sue maggiori conquiste dell'ultimo quarantennio precisamente in forza di una posizione legislativamente definita nei quadri dello Stato, ottenuta, come sempre è necessario, con le pressioni politiche e con l'azione parlamentare, ma più efficacemente quando il partito non era ancora andato al governo — ora appunto il laburismo ha chiesto ed ottenuto (*Cotton Manufacturing Industry Act* del 1934) che gli accordi collettivi di lavoro fossero rafforzati dallo Stato, fino a valere come legge per tutto un distretto. Anche lo sfrenato individualismo di un paese nuovo come gli Stati Uniti di America si è piegato a riconoscere forza di legge alla volontà collettiva espressa dalla minoranza organizzata (*National Industrial Recovery Act* del 1933).

Più o meno dappertutto l'ordinamento giuridico statale assume in sé la materia dei rapporti di lavoro; ma non tanto a causa di possibili tendenze sociali da evitare e prevenire, quanto in considerazione di tendenze socialmente costruttive da valorizzare. Ch'è fatto, abbiam visto, di economia giuridica e di convenienza economica. L'utopia di uno Stato di sindacati che abbiano avocato a sé tutte le funzioni statali — di quello stato sindacale, il cui giusto timore aveva dettato la conclusione negativa del pubblicista — non è riuscita rafforzata dalle recenti riforme pur fondamentali dell'organizzazione del lavoro. Le quali vanno realizzando e valorizzando l'autonomia dei gruppi sociali, ch'è necessità di fatto; ma non fuori o contro lo Stato, come l'autonomia corporativa medievale, sibbene nello Stato, associata all'attività sovrana di questo: ch'è qualifica di un nuovo corporativismo; neppure come fatto politico a sé, ma come mezzo di improrogabile adeguamento delle forme politiche alle forme tecnico-economiche, in una necessaria riforma giuridica del sistema industriale.

Le istituzioni sono letto e argine del fenomeno economico, ne assicurano la persistenza, garentendo in un'intima logica quella intelligente competizione ch'è nella dinamica dei sistemi concreti, e che, lontano dalla concorrenza come dal monopolio distruttivi,

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

è capace di realizzare insieme le esigenze della selezione e le esigenze della stabilità. Ciò torna a dire che i fenomeni dell'organizzazione del lavoro non sono esclusivamente politici, né esclusivamente giuridici, né esclusivamente economici; ma sono al centro di un complesso di interdipendenze sociologiche, di un gruppo di forze, che inestricabilmente operano a formare, nelle pareti di un ordinamento giuridico adeguato, l'equilibrio sociale.

CELESTINO ARENA.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

PRELIMINARI SUL DIRITTO COLLETTIVO

1\. — Una delle cause della difficoltà di pervenire a una rigorosa distinzione concettuale fra il diritto privato e il diritto pubblico consiste senza dubbio in ciò, che a quest'ultimo si è soliti contrapporre, sotto il nome di diritto « privato », una molteplicità di posizioni giuridiche apparentemente omogenee ma, in realtà, eterogenee, e che non possono ridursi sotto un concetto unitario. Anche se, adoperando il comodo criterio formulato dal giurista romano, si considera come *ius privatum* quello che *ad privatorum utilitatem pertinet*, è facile vedere che questo concetto di « utilità privata » è puramente negativo, ossia designa tutto ciò che non è utilità dello Stato o pubblica, ma non getta alcuna luce su quel vasto mondo di beni, di utilità, di fini e di interessi, nella vita dei singoli e in quella collettiva, i quali hanno un solo carattere in comune, cioè appunto di non essere beni, utilità, fini e interessi pubblici o dello Stato, mentre poi, considerati in sé stessi, appariscono fra loro diversissimi e contrastanti in molteplici guise, e insomma non sono valutabili a un'unica stregua.

Si potranno identificare fra essi dei fini e delle utilità strettamente individuali o personali, che il singolo valuta secondo liberi criteri soggettivi, ma inoltre, accanto a questi, dei fini e delle utilità che la coscienza giuridica oggi tende a valutare secondo criteri ancora liberi, in un certo senso, ma non più esclusivamente personali o soggettivi, bensì anche comuni a diversi soggetti, considerando questi come membri di gruppi o di collettività più o meno circoscritte, ma sempre ben determinate, e che s'interpongono in numero grandissimo fra l'individuo e lo Stato. Si oltrepassa in tali casi la concezione dei fini e degli interessi individuali, *senza tuttavia raggiungere quella dei fini e degli interessi generali o pubblici*, ossia si rimane nel piano intermedio di quelli che possono chiamarsi (in mancanza di una denominazione migliore) fini e interessi *collettivi*. E allora è facile constatare come

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

gli interessi individuali e privati, proprî cioè dei singoli considerati al di fuori di una data collettività, possono urtare contro quelli collettivi non meno fortemente che contro gli interessi pubblici, donde la possibilità (e l'abitudine) di considerar gli interessi collettivi come privati ove si guardino dal punto di vista dei pubblici, e viceversa come interessi pubblici ove si guardino dal punto di vista di quelli privati. [1]

2. — Nel concetto d'interesse collettivo — più che privato e meno che pubblico — può rientrare, come specie rispetto al genere, quello di interesse di categoria, intendendo qui questa espressione nel senso che ha secondo il diritto corporativo. Anche gli interessi delle categorie professionali od economiche si formano, infatti, in relazione a gruppi di persone, il cui elemento connettivo è costituito appunto dalla comunanza di certi interessi professionali od economici, i quali appartengono caratteristicamente a quelle persone e le differenziano entro il complesso sociale. Ma si noti che se un interesse è *comune*, se cioè appartiene in modo identico (anche se in misura diversa) a più soggetti, [2] ciò non significa che sia anche *collettivo*. La comunanza di dati interessi potrà anche risultare da una constatazione obbiettiva, ma il loro carattere collettivo risulterà unicamente da giudizi subiettivi. Così in una « categoria » si possono veder riuniti tanti individui che sono tutti portatori di interessi economici o professionali qualitativamente identici, ma questi interessi comuni potranno dirsi collettivi soltanto se i singoli individui, *attraverso la definizione soggettiva che essi ne danno, li riferiscono non a se stessi ma alla collettività*. In altri termini, l'eventualità che un interesse sia comune a più individui non modifica in nulla

[1] E' facilmente rilevabile la relatività della distinzione fra interessi particolari (individuali) e interessi generali, in quanto un interesse generale può apparire come particolare se lo si confronta con uno che sia, per dir così, più generale del primo, e viceversa (cfr. i miei *Studi sul concetto di interesse generale*, nell'« Archivio di studi corporativi », 1935, p. 51). Ciò non ostante è possibile pervenire a un criterio di distinzione estrinseco ma avente valore assoluto, come si cercherà di dimostrare con le osservazioni che seguono nel testo.

[2] Dicendo interesse « comune » si esprime elitticamente il fatto che gli interessi individuali di tanti soggetti diversi sono qualitativamente identici, non che un unico interesse appartenga contemporaneamente a diversi soggetti, come se ciascuno di questi ne avesse un frammento.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

l'interesse medesimo dal punto di vista dell'individuo che ne è portatore, mentre se un interesse è collettivo ciò vuol dire che il singolo lo definisce, soggettivamente, come un interesse che non è più suo che di altri.

La caratteristica dell'interesse « collettivo » è precisamente di essere « individuale » e insieme extraindividuale, senza però essere « generale ». Il che si spiega pensando che la collettività di coloro ai quali appartiene l'interesse comune e collettivizzato non è un ente distinguibile dal complesso o totalità dei suoi componenti. La « collettività » — e in ispecie la « categoria » — è soltanto un nome per indicare un numero di persone (indeterminato perché variabile), fra i molteplici interessi delle quali ve n'è uno *collettivo* (sia pure transitoriamente). Ciò basta perché quelle persone siano pensabili, in un momento dato, siccome una collettività definibile univocamente, ma non ne deriva che quell'interesse collettivo appartenga alla « collettività », o alla « categoria », e non a ciascuno dei singoli che la compongono. Affermare ciò significherebbe dare a un modo di dire comodo (interesse « della categoria ») il valore di una definizione. [1] Viceversa è assolutamente necessario concepire la collettività come ente distinto dai singoli che la compongono, affinché sia concepibile un interesse « generale », cioè appartenente non ai singoli come tali bensì alla collettività, intesa come un ente che non si risolve nè in ciascun singolo né nella totalità dei singoli. [2]

Bisogna però osservare che il rapporto ora configurato fra i tre tipi d'interesse: individuale, collettivo, generale, è del tutto schematico, di guisa che, nella realtà, non risulta sempre evidente il limite fra le corrispondenti valutazioni. Donde la mancanza, spesso, di forme rigide e definitive negli organismi associativi che tali valutazioni presuppongono, e l'incerto atteggiarsi, nel regolamento giuridico stabilito per essi dallo Stato, dei rapporti tra volontà privata e volontà pubblica.

[1] Cfr. i miei citati *Studi*, specialmente p. 58 segg.

[2] Entificata la categoria (come qualunque altra collettività), diventa definibile un interesse che non è più collettivo, bensì è attribuito alla categoria in proprio (interesse generale della categoria).

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

3. — La « collettività » intesa come dianzi si è detto non è altro, in sé stessa, che una comunità aperta o allo stato fluido. [1] Denominiamo in questo modo qualsiasi raggruppamento (ideale) di persone, che possono anche essere in massima parte ignote le une alle altre, ma che dirigono determinate manifestazioni della loro volontà al raggiungimento di uno scopo identico. Qualunque sia l'importanza di questo scopo dal punto di vista economico o politico o etico, ecc., la sua identità, cioè il fatto di essere comune a un gruppo di soggetti agenti, non può non determinare — anche se inconscia — la *cooperazione* di tutti i componenti del gruppo stesso, cooperazione che si realizza mediante azioni e comportamenti simili o identici di tali soggetti. E, viceversa, è precisamente con riferimento a quella parte delle loro attività mediante la quale essi collaborano — più o meno coscientemente — per lo scopo comune, cioè per la soddisfazione di un comune interesse, che i singoli sono pensabili siccome partecipi di un'organizzazione almeno embrionalmente collettiva. Altra è, naturalmente, la possibilità che i singoli stessi si pensino in tal guisa, il che implica che essi diventino coscienti dello scopo comune delle loro azioni e della possibilità di raggiungerlo con attività o comportamenti conformi. In questo caso ciascun soggetto valuta anzitutto, personalmente, un suo proprio interesse, ma poi questo gli apparisce siccome coincidente con altri interessi pure valutati personalmente, e quindi siccome interesse comune ma definibile anche senza riferimento a un soggetto determinato. La caratteristica degli interessi collettivi, nei confronti di quelli puramente individuali, risiede appunto nella loro obbiettività, pur trattandosi sempre, in ultima analisi, di interessi soggettivi.

4. — Degli interessi generali o pubblici deve invece dirsi che sono anch'essi obbiettivi, ma definibili solo se si prescinde dai singoli soggetti (concreti individui), che compongono la collettività alla quale si riferiscono, e che — in quanto entificata,

[1] Su questo concetto v. il mio studio sul *Diritto dei privati*, nella « Rivista it. per le scienze giuridiche », IV (1929), specialmente §§ 12 e seg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

cioè trasformata idealmente in un soggetto — ne è l'unico titolare e portatore. Se una collettività o comunità d'individui non viene entificata, ossia non viene pensata come distinta non solo da ciascuno dei singoli che la compongono, ma anche dalla totalità dei singoli stessi, [1] non vi sono che due alternative: o si definiscono tanti interessi individuali (che potranno essere comuni), o si definiscono degli interessi che, pure essendo individuali, sono anche collettivi. In questo secondo caso l'obbiettivazione degli interessi si ferma, per dir così, a mezza strada, mentre diviene completa allorché, staccati totalmente dai soggetti individuali, gli interessi vengono attribuiti a un ente, cioè a un soggetto che, pure essendo tale soltanto per astrazione, può venir contrapposto ai soggetti individuali. Interessi pubblici (nel senso tecnico del termine) non sarebbero concepibili, se non si potessero attribuire all'*ente* « Stato »; né sarebbero concepibili interessi nazionali, se non si potessero attribuire all'*ente* « Nazione ». Perché invece si concepiscano degli interessi collettivi, più che privati ma meno che pubblici, è sufficiente che esista una comunità di soggetti, entro la quale questi non perdano la loro individualità in relazione agli interessi comuni che essi medesimi definiscono. [2]

5. — La formazione, in un gruppo, dell'interesse collettivo costituisce il presupposto e il fondamento della *organizzazione* del gruppo stesso. Ma organizzazione significa cooperazione cosciente, e quindi *regolata*, di attività per il raggiungimento di

[1] Il processo di entificazione, di cui qui si parla, ha un significato genericamente psicologico; quello della personificazione giuridica non ne è che un caso.

[2] Il concepimento dell'interesse « pubblico », in senso giuridico (e dell'interesse « nazionale » in senso politico) è il risultato di un'evoluzione concettuale molto complessa. Prima lo Stato s'identificava col Principe o con un ceto, i cui interessi erano particolaristici. Il « bene comune », che a questi si contrapponeva come criterio di valutazione etico-politica, portava alla definizione di un interesse appunto comune, cioè appartenente a tutti i singoli sudditi, e più o meno pensato anche come collettivo. Successivamente si è identificata la volontà dello Stato con la volontà del Popolo, contrapposta a quella del Principe: concezione ancora particolaristica. Solo quando si è cominciato a pensare (per riflesso della filosofia idealista) lo Stato e la Nazione come entità storiche separate dal Popolo, dai Principi, dalle classi, dai ceti, ecc., perché tutti questi elementi vi sono idealmente compresi, è stato possibile definire il bene e l'interesse *dello Stato*, il bene e l'interesse *della Nazione*, come assolutamente separabili da quelli dei singoli componenti la comunità nazionale e statale.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

uno scopo comune. Perciò l'interesse collettivo rappresenta ed esprime il *principio organizzatore* del gruppo, ossia il principio che spiega e giustifica il carattere autoritario che ogni organizzazione ha inevitabilmente, vale a dire la formazione, in seno alla collettività, di norme di azione, ed eventualmente — nelle forme superiori di organizzazione — la differenziazione fra chi queste norme pone (o almeno applica), e quindi comanda, e chi ubbidisce. Donde la conseguenza che *l'organizzazione di una collettività ha sempre* (sia pure rudimentalmente) *un senso giuridico*, e tende a realizzarsi nelle forme di un ordinamento giuridico, il quale può anche denominarsi — considerato obbiettivamente — *diritto delle collettività* o *collettivo*. [1]

Non vi è gruppo organizzato secondo il principio della differenziazione dell'interesse collettivo, che non si presenti siccome giuridicamente ordinato. Infatti quando più persone *vogliono* date azioni (ossia agiscono coscientemente) per uno scopo comune, una comunità fra esse si forma con un minimo di organizzazione, perché tale loro volontà comune (ossia quella parte delle loro volontà personali che è obbiettivamente definibile) non può non assumere, per esse, il valore di regola o norma. Trattasi di una volontà comune perché determinantesi in ogni membro della comunità, e in questo senso egli la impone agli altri membri, onde rappresenta il suo diritto (pretesa al comportamento altrui); ma nello stesso tempo per ciascun membro quella volontà comune, in quanto è volontà di altri e obbiettivata, e dunque volontà collettiva, è fonte di obblighi. Così ciascun membro della comunità, in quanto coopera con gli altri, vuole non solo l'azione propria (diretta allo scopo comune), ma anche l'azione di ciascuno degli altri membri, il che equivale a comandarla o pretenderla, e a sua volta è investito di un obbligo verso ciascuno degli altri membri, ossia verso la collettività. Il che significa che ciascun membro è titolare di un diritto o di

[1] Superfluo ricordare che si può convenzionalmente considerar la giuridicità come sinonimo di statualità, ma ciò non è logicamente necessario. L'organizzazione «Stato», che è la più comprensiva dal punto di vista politico, non è, viceversa, che una fra le molte forme possibili, e logicamente equivalenti, di organizzazione giuridica.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

un potere verso ogni altro, ed è viceversa investito, rispetto ad ogni altro, di un obbligo o di un onere: donde una rete di rapporti giuridici, che nel loro complesso costituiscono l'ordinamento giuridico della collettività.

Quando questa è di formazione volontaria, il suo ordinamento non si rivela *rebus ipsis et factis* (siccome accade nelle comunità aperte), bensì esprime una precisa volontà, che le persone le quali si uniscono in comunità formulano appositamente, stabilendo quali azioni debbono essere compiute o quali comportamenti debbono essere tenuti per il raggiungimento dello scopo comune. Si forma così un sistema di norme generali (traducibili in ordini particolari), la cui fonte è la volontà collettiva, cioè la volontà delle persone riunitesi in comunità, mentre destinatarie sono queste persone medesime, considerate a una a una. Il singolo che coopera per uno scopo comune si trova necessariamente (e proprio in quanto egli vuole cooperare) in uno stato di subordinazione rispetto alle manifestazioni di una volontà che è collettiva appunto perché non è soltanto sua, ma anche di altri, ossia si pone e si realizza obbiettivamente, cioè al di fuori delle azioni del singolo. Questo stato di subordinazione, e il corrispondente affermarsi di un potere autoritario sono, naturalmente, tanto più evidenti, quanto più differenziato, fra i componenti la collettività, è l'organo che espressamente formula la volontà collettiva, il che normalmente si verifica quando la collettività si trasforma, da comunità aperta, in comunità chiusa.[1]

6. — Dall'organizzazione di una collettività, comunque sia valutato l'interesse collettivo che le dà vita, deriva una serie di rapporti fra i singoli portatori di questo interesse, e fra essi e la collettività, che sono ben diversi da quelli che possono intervenire fra gli individui medesimi al di fuori della collettività, e fra essi

[1] Per il concetto di «comunità chiusa» v. più avanti. Notiamo intanto che questa concezione della *collettività organizzata* potrebbe avvicinarsi a quella della *istituzione* come è stata svolta sopratutto da giuristi francesi. Ci sono però, fra l'una e l'altra, due differenze fondamentali. Anzitutto la collettività organizzata va intesa come ordinamento giuridico, e non mai come soggetto di diritto, quale sarebbe invece l'istituzione; inoltre essa si distingue nettamente non solo dall'individuo, ma anche dallo Stato, perchè non è un ente giuridico.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

e lo Stato. Se, dal punto di vista politico, fra lo Stato e qualsiasi gruppo organizzato la distanza non è minore che fra lo Stato e l'individuo, viceversa per definire la posizione dei singoli nei rapporti interindividuali è ben diverso considerare ciascuno di essi siccome isolato o siccome raggruppato in forma collettiva, appunto perché la collettività non si fonde con lo Stato, ossia l'interesse collettivo non si confonde con quello statale o pubblico.

D'altra parte neanche la concezione individualistica degli interessi è atta a caratterizzare le collettività organizzate di fronte allo Stato. Si osservi anzi che individualismo giuridico e sovranità statale non sono concetti contraddittori né politicamente né giuridicamente. Lo Stato è sovrano in quanto non tollera, nei rapporti con i cittadini, l'esistenza di altre autorità indipendenti dalla sua che non può non essere suprema: tutta l'autorità politico-giuridica è in esso concentrata, e se concede che sia esercitata da altri enti, ciò avviene per sua delegazione e nelle forme e limiti che soltanto esso stabilisce. Sul terreno giuridico ciò significa che lo Stato monopolizza i mezzi o strumenti dell'applicazione coattiva del diritto, sottraendoli all'uso dei singoli, e tutelando con la sua forza soltanto i diritti che sorgono conformemente ai modelli stabiliti con le sue leggi. Questo monopolio arriva al punto, che il nome stesso di « diritto » finisce per essere riservato praticamente alle manifestazioni della volontà statale.

Tuttavia la supremazia giuridica dello Stato non esclude, bensì presuppone le manifestazioni della volontà giuridica dei singoli. Nel sistema individualistico il concetto fondamentale non è quello della indipendenza o libertà dell'individuo di fronte allo Stato, bensì quello dell'eguale libertà degli individui (concepiti come esseri ragionevoli che tendono naturalmente al proprio utile) nei rapporti fra loro: il diritto tradizionale non è tanto liberale, quanto democratico. Ciò importa che al singolo non possono essere imposti obblighi da un altro singolo, bensì che obblighi sorgono per l'individuo solo e nei limiti in cui egli li accetta. Perciò individualismo giuridico significa neces-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sariamente contrattualismo, e nei sistemi individualistici il contratto è la fonte unica dei diritti e dei doveri individuali. Tanto è vero che si è fatto ricorso al contratto perfino per spiegare l'esistenza della società e per giustificare il potere pubblico.

Ma sovranità statale e individualismo giuridico si conciliano non solo nel processo per cui si forma lo Stato democratico, bensì anche nelle realizzazioni dell'ordinamento statale: l'esigenza individualistica, che si esprime nei diritti privati, e quella dello Stato, che si esprime nel diritto pubblico, si combinano perfettamente nel riconoscimento della volontà individuale, come unica fonte di obblighi, il che significa che di fronte all'individuo può affermarsi soltanto la supremazia dello Stato: nessun privato, in altri termini, può crear diritto oggettivo entro l'ordinamento statale, e solo il negozio giuridico e il contratto sono fonti di poteri e di obblighi di diritto privato. Così il principio della supremazia dello Stato e quello dell'autonomia individuale coesistono e si armonizzano, come coesistono e si armonizzano il diritto pubblico e il diritto privato. Il primo è il campo dei doveri imposti, e attuati coattivamente; il secondo è il campo delle obbligazioni liberamente assunte ed eseguite. Nel primo, correlativamente, i diritti soggettivi sono attribuiti dallo Stato agli individui (*uti cives*), i quali possono, se mai, rinunciare ad esercitarli, ma non ad averli; nel secondo, invece, sono gli individui (*uti singuli*) che con la loro libera volontà acquistano i diritti soggettivi, e quindi possono rinunciare non solo ad esercitarli ma anche ad acquistarli. [1] Ma ecco che tra il diritto privato e il pubblico s'insinua il diritto delle collettività, e turba la loro armonia e coesistenza.

[1] E' stato detto che nei diritti subbiettivi c'è sempre un momento astratto (che corrisponde al rapporto tra la norma e la volontà che essa regola), al quale non si può rinunciare, cosicché da questo punto di vista i diritti privati non si distinguerebbero dai pubblici. Ma il c. d. momento astratto non è altro che la generica capacità di agire, la quale certo non può fondarsi sulla libera disposizione del singolo. Perchè poi un diritto subbiettivo privato sorga, occorre la volontà del soggetto manifestantesi con quell'efficacia che appunto la «capacità» del soggetto stesso predetermina. Perché invece sorga un diritto subbiettivo pubblico, la volontà del soggetto non occorre. Perciò i c. d. diretti pubblici sono, in realtà, *status* obbiettivi, e nella loro definizione si riflettono tutte le variazioni che storicamente avvengono nell'ambito e nella consistenza di quello *status* massimo e onnicomprensivo che è, per antonomasia, lo Stato.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

7. — Si sa che la capacità individuale di obbligarsi e quindi quella di acquistare diritti soggettivi entro l'ordinamento statale è limitata da norme cogenti, alla cui attuazione da parte dei singoli è condizionata la tutela coattiva dei diritti privati ad opera dello Stato medesimo: ove tale attuazione manchi, le manifestazioni dell'autonomia privata sono, per lo Stato, del tutto inesistenti (giuridicamente nulle). Anche le limitazioni che l'autonomia dei privati può subire in quanto si rafforzi il cosidetto significato « sociale » del diritto e si sviluppi la concezione del diritto soggettivo come « funzione » o « dovere », giuridicamente si concretano in un allargamento di quella nozione di « ordine pubblico », che costituisce il fondamento della massima parte delle norme cogenti. Ma il diritto delle collettività non è diritto « sociale », e d'altra parte l'autonomia dei privati, *entro* gli ordinamenti giuridici di gruppo o di categoria, non è semplicemente condizionata, bensì addirittura negata, come se quegli ordinamenti avessero carattere pubblico. Il che è logico, perché entro gli ordinamenti collettivi i singoli perdono la posizione giuridica di soggetti « privati » per acquistar quella di membri della collettività e quindi di portatori di un interesse collettivo, che non può confondersi con i loro interessi individuali, pure costituendone un potenziamento.

Ne consegue che, in rapporto alle collettività organizzate, il concetto di autonomia assume un senso tutto diverso da quello che ha nel diritto privato, dovendosi piuttosto parlare di un'autonomia di gruppo o collettiva, ed eventualmente di un potere normativo della collettività. Relazioni giuridiche fra i singoli non sono più possibili nel diritto collettivo (quando è perfettamente sviluppato secondo il suo principio), bensì relazioni fra il singolo e la collettività, oppure fra le collettività. Fenomeno assolutamente caratteristico del diritto collettivo è la trasformazione dei rapporti che sorgono da posizioni soggettive (e quindi liberamente modificabili) dei singoli, in rapporti collettivi, che implicano una obbiettivazione più o meno completa delle posizioni individuali. In altri termini, il diritto collettivo è sempre diritto oggettivo (che naturalmente non significa « statale »),

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

anche se sua fonte è il negozio giuridico. Quindi nulla conta, allorché trattasi di interessi collettivi, che i rapporti siano regolati secondo le forme del diritto privato; non ostante l'uso di queste forme, i rapporti si configurano siccome collettivi, cioè come fonte di diritti e di obblighi diversi da quelli di diritto privato, e naturalmente anche da quelli di diritto pubblico. [1] Donde, anche, la conseguenza che se i diritti collettivi si acquistano liberamente, come i diritti privati, ad essi non si può poi rinunciare, come se fossero diritti pubblici. [2]

8. — Dalle comunità aperte si distinguono quelle chiuse, nelle quali il diritto collettivo è più facilmente identificabile. Alle comunità chiuse si passa secondo un criterio preciso, rappresentato dall'esistenza, in esse, di una vera e propria organizzazione normativa, e quindi di un potere sociale nettamente differenziato. [3] Inoltre ciò che distingue le comunità chiuse da quelle aperte è il carattere della loro volontarietà, vale a dire esse si formano in quanto determinate persone manifestano la volontà di cooperare per un loro interesse comune che obbiettivano siccome collettivo. La comunanza delle volontà, che già si verifica quasi sempre incoscientemente nelle comunità aperte, qui si afferma in modo assai più vistoso e per scopi definiti con assai maggiore precisione. E mentre nelle comunità aperte si formano dei rapporti giuridici quasi sempre di primordiale semplicità, in quelle chiuse l'esistenza di una ben definita volontà collettiva dà luogo a situazioni giuridiche sempre evidenti e talora strutturalmente molto complesse. Il sorgere di un ordinamento giuridico è inseparabile dal formarsi di una comunità chiusa; corri-

[1] I rapporti più caratteristici e importanti del diritto delle collettività, che sono quelli concernenti interessi economici, non possono non venir disciplinati, entro l'ordinamento statale, mediante forme privatistiche che solo in parte corrispondono al loro contenuto. Da ciò una serie, ben nota, di negozi indiretti, di contratti innominati, di combinazioni tra forme negoziali diverse, con cui si cerca, senza naturalmente riuscirvi, di definire giuridicamente funzioni collettive utilizzando strutture individualistiche. Di solito la funzione reagisce sulla struttura, cioè il contenuto altera più o meno le forme tradizionali.

[2] Per diritto collettivo, ad esempio, può essere logica l'inammissibilità dell'*exceptio inad. contractus* in casi nei quali il diritto privato la consente, e diviene comprensibile come il vincolo associativo persista anche se il singolo recede dall'organizzazione collettiva.

[3] Cfr. il mio *Diritto dei privati* cit., §§ 14 e segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sponde al momento organizzativo della comunità stessa, ossia al formarsi e manifestarsi di una volontà che poi si suol dire, genericamente, « sociale », ma che è, propriamente, « collettiva ».

9. — Qualsiasi procedimento organizzativo di comunità chiusa rientra in uno dei seguenti tipi: talora l'interesse che unifica un gruppo di persone è esclusivamente proprio di queste, le quali si organizzano appunto per soddisfarlo; si ha, in tal caso, una *associazione;* [1] talora invece l'interesse, che le persone mirano a soddisfare organizzandosi, ha per contenuto la soddisfazione di un interesse altrui; in questo caso si ha una *istituzione.* [2] Evidentemente anche quest'ultima è un'associazione, solo che l'interesse immediato che spinge a formarla è interesse altrui, mentre l'interesse dei suoi componenti, diversamente dall'associazione, non è che mediato. Dato questo rapporto fra i due tipi, spesso accade che l'associazione venga creata per servire da istituzione. Quest'ultima, in sostanza, è concepibile come un « ufficio », cioè come una organizzazione di lavoro per un dato servizio. E normalmente un ufficio, cioè un'istituzione interna, si forma nel seno dell'associazione, appunto per cooperare al raggiungimento degli scopi collettivi. L'autorità sociale, in qualsiasi collettività organizzata, si differenzia precisamente come un ufficio. Può anche darsi che in seno a una comunità aperta, oppure al di fuori di essa, si formi una istituzione, avente naturalmente lo scopo di cooperare al soddisfacimento dello scopo comune. E di solito, se solo una parte dei componenti una comunità aperta si organizza nella forma di un'associazione, per la restante parte quest'associazione funziona come una istituzione; è il caso che si verifica, per esempio, nei rapporti tra l'associazione sindacale e la corrispondente categoria professionale.

[1] Questa parola è qui adoperata in senso generico, prescindendo dalla distinzione fra *associazione* e *società*, com'è fatta dai giuristi nell'ambito del diritto privato, però secondo criteri sempre discutibili. (Caso mai, si potrebbe dire che l'associazione è un ordinamento giuridico, mentre la società è semplicemente un contratto, ma in realtà questa distinzione equivarrebbe a quella fra diritto collettivo e diritto privato).

[2] Dando a questa parola piuttosto il senso col quale è usata nella tradizionale classificazione delle persone giuridiche, che quello che ha nella dottrina istituzionalistica già ricordata.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

10. — Quando una comunità chiusa, volontaria, si forma sulla base di una comunità aperta (come nel caso ora citato), essa può assorbire in sé tutti gli appartenenti alla comunità aperta, o soltanto una parte. Il primo caso è praticamente identico a quello in cui la comunità chiusa si forma originariamente, cioè senza basarsi sopra una preesistente comunità aperta. Due tipi di rapporti, allora, si distinguono entro l'ordinamento giuridico in cui l'organizzazione collettiva si esprime. Si consideri, per semplificare, la comunità aperta unicamente nella forma di una categoria (in senso generico), senza dimenticare, però, che questa non è né può essere, per diritto collettivo, un ente distinto dai suoi componenti, e che altrettanto deve dirsi dell'associazione e della istituzione, finché naturalmente non diventino persone giuridiche entro l'ordinamento statale.

Il problema assume due aspetti, secondo i casi accennati precedentemente: sono da considerarsi, cioè, i rapporti fra l'associazione (istituzione) e i suoi membri, e quelli fra l'associazione e la categoria alla quale questi membri appartengono. Ma vi sono anche i rapporti esterni alla categoria (e all'associazione), i rapporti cioè fra la collettività organizzata e i terzi; se essa non coincide con l'intera categoria, potranno darsi rapporti dei terzi sia con l'associazione, sia con quella parte della categoria che è rimasta allo stato fluido. Sistema regolatore di tutti questi svariati rapporti interni ed esterni è il diritto collettivo, come complesso di norme che creano diritti ed obblighi. Un'organizzazione collettiva sorge appunto allorché delle volontà individuali si unificano in relazione a uno scopo obbiettivamente determinabile, e così pervengono ad esprimersi come fonte unitaria di norme, le quali si dirigono a quelle volontà medesime, ma anche, talora, a volontà estranee. Può anzi parlarsi di una vera e propria *normazione collettiva* o, più in particolare, di una *normazione di categoria*, riferendosi però alle comunità chiuse, cioè a quelle nelle quali ha luogo la differenziazione dell'autorità sociale. Nelle altre, e così nell'ambito delle categorie rimaste totalmente allo stato fluido, possono formarsi soltanto delle consuetudini, la cui efficacia naturalmente svanisce oltre i limiti della categoria.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

11. — Fonti immediate del diritto delle collettività sono il *potere autonomico* (autonomia) e il *potere normativo* delle associazioni istituzioni. Bisogna nettamente distinguere fra l'una e l'altra fonte. Si ha autonomia (manifestazioni fondamentali: atto costitutivo, statuto) quando una collettività si organizza, esprimendo e fissando la volontà di tutti i suoi membri di comportarsi in un dato modo per il raggiungimento dello scopo comune. La volontà di tutti i membri (secondario è il fenomeno della distinzione fra maggioranza e minoranza) non è volontà di un ente diverso dalla collettività, ossia dall'insieme dei membri stessi in quanto giuridicamente ordinati, ma è la volontà precisamente di coloro che mettono in comune la loro potestà di volere e di agire, onde soddisfare un interesse riconosciuto siccome collettivo.[1] « Autonomia », perciò, è qui sinonimo di ordinamento giuridico della collettività.

Non immediatamente connesso all'esistenza di un'organizzazione collettiva è invece il potere normativo, benché necessariamente presupponga questa organizzazione; sono infatti frequenti i casi di organizzazioni collettive naturalmente provviste di potere autonomico, ma mancanti di potere normativo. Questo si dirige al di fuori della collettività organizzata, manifestandosi nella posizione di norme regolatrici di rapporti fra gli associati e i terzi, e perfino, talvolta, di rapporti esclusivamente fra terzi. Nelle manifestazioni del potere normativo delle collettività organizzate culmina, com'è evidente, il contrasto fra diritto collettivo e diritto statale.

12. — Questo contrasto dal punto di vista del diritto dello Stato può, com'è noto, considerarsi inesistente. Confrontato infatti con l'ordinamento statale, il diritto collettivo si dissolve per far luogo a una serie di rapporti, fra soggetti privati (persone fisiche o

[1] Data un'organizzazione non personificata, sorgono rapporti fra l'organizzazione stessa e ciascuno dei suoi componenti (cioè fra l'autorità sociale e gli associati) unicamente *entro la collettività*. Quando invece l'organizzazione è personificata, cioè nell'ordinamento statuale, i rapporti fra essa e gli associati possono cadere al di fuori della collettività; così in un contratto fra società commerciale e socio, questi si trova di fronte alla società nella stessa situazione di un estraneo.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

giuridiche), che tutti dal più al meno rientrano nello schema del contratto.[1] Questa dissoluzione del diritto collettivo, specialmente per quel che riguarda molte forme di organizzazione collettiva economica, è avvenuta da tanto tempo, che l'intrinseca fisonomia di certi rapporti si è ormai obliterata agli occhi dei giuristi, i quali tuttavia nelle loro costruzioni si trovano spesso di fronte a difficoltà che derivano appunto dall'artificiosità dello schema adottato.

Fra le collettività che hanno scopi economici, basta pensare a quelle costituite al fine di formar nuovi e più efficienti organismi produttivi, creandone la base finanziaria con un adeguato « fondo sociale »: tali le società commerciali in genere, la cui disciplina giuridica è interamente opera dello Stato, il che non toglie che certe manifestazioni della loro vita interna siano irriducibili a schemi individualistici e contrattualistici. Si noti che a questi schemi è logicamente connessa l'entificazione delle collettività organizzate, cioè l'attribuzione della personalità, perché lo Stato non ammette che rapporti *fra* individui giuridici o *con* individui giuridici, e necessariamente ignora gli organismi collettivi, che implicano rapporti autoritari (*sopra* individui). Del resto la creazione di collettività a scopi economici come quelle nel cui tipo rientrano le società commerciali, equivale già, nella volontà collettiva che in essa si esprime, alla creazione di soggetti capaci di svolgere date attività, ossia a un processo di virtuale entificazione che si sviluppa e si conclude nella concessione della personalità giuridica da parte dello Stato.

Invece tale assorbimento del diritto collettivo nel diritto statale non è ancora completo relativamente alle organizzazioni collettive che hanno per scopo non di creare degli enti o soggetti d'attività economica, bensì di disciplinare direttamente tali attività. Queste organizzazioni si distinguono in due grandi gruppi, secondo che sono dirette a disciplinare l'attività degli organizzati, agevolando ad essi il soddisfacimento di interessi sopratutto economici, com'è il caso delle associazioni professionali, o

[1] Possono qui in gran parte richiamarsi le ricerche che sono state fatte dai seguaci delle teorie istituzionalistiche sulla distinzione fra « contratto » e « istituzione ».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

a disciplinare l'attività produttiva delle imprese, com'è il caso di tutte quelle organizzazioni che si denominano consorzi, intese industriali, e simili. Ormai quest'ultimo è il solo territorio — nel mondo economico — nel quale il diritto collettivo si affermi vigorosamente, e non soltanto i suoi rapporti con quello statale non si esauriscano con l'eliminazione del primo da parte del secondo, bensì siano causa d'importanti modificazioni nello stesso diritto dello Stato, e si sviluppino imponendo a questo atteggiamenti profondamente nuovi. Qui lo schema contrattuale apparisce del tutto insufficiente, a differenza di ciò che è avvenuto nell'ordinamento delle associazioni professionali, le quali possono disciplinare le attività delle categorie, conformemente all'interesse di quest'ultime, solo mediante contratti collettivi, e naturalmente sono state personificate. [1]

13. — La cosidetta normazione collettiva o di categoria ha manifestazioni specialmente vistose ad opera delle collettività organizzate per disciplinare l'attività produttiva di soggetti economici. Interessi tipicamente collettivi — più che privati ma meno che pubblici — si formano in queste organizzazioni, in seno alle quali si sviluppano, correlativamente, poteri autonomici e poteri normativi che pongono ai giuristi difficili problemi di relazione con i poteri tradizionalmente concepiti nella forma sia di diritti privati sia di diritti pubblici.

A prescindere da quella manifestazione fondamentale dell'autonomia delle associazioni-istituzioni di ogni tipo, che è costituita dagli statuti sociali, è ben noto quale importanza, nella vita economica contemporanea, abbiano i cosidetti contratti di cartello interni, [2] mediante i quali una organizzazione collettiva

[1] Anche fra le categorie di imprenditori e di lavoratori lo Stato non ammette rapporti autoritari. La personificazione delle associazioni che si formano in seno ad esse ha lo scopo di trasformarle in soggetti che possano rappresentare legalmente tutti gli appartenenti alle rispettive categorie, ma i poteri autonomici delle associazioni (rispetto ai soci) e quelli normativi (rispetto alla categoria) sono intrinsecamente di diritto collettivo e non di diritto pubblico, e non derivano dalla personificazione.

[2] E' questo uno dei casi salienti in cui, come già si osservò, forme tradizionali di diritto privato servono a regolare rapporti di diritto collettivo, in quanto questi abbiano bisogno anche della tutela dello Stato. Ma è noto che l'efficacia di tali forme, tuttora discussa, qualche volta è stata disconosciuta, e le forme stesse perfino dichiarate, dallo Stato, antigiuridiche.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

si attua imponendo una disciplina a determinate attività degli associati. Tale è il caso dei cartelli di zona, di reparto della clientela, di contingentamento della produzione, di accentramento delle vendite; tale è il caso delle clausole-tipo stabilite per i rapporti fra gli associati, e dei regolamenti professionali emanati da un'associazione per i suoi soci. E in ultima analisi, data la relatività del concetto di categoria, più categorie diverse possono unificarsi dal punto di vista di un interesse più comprensivo di quello proprio di ciascuna di esse, e organizzarsi in una superiore collettività che si attua mediante accordi economici fra le associazioni che costituiscono le istituzioni delle categorie stesse (accordi che, dal punto di vista dell'interesse più comprensivo, sono propriamente interni). Perfino i contratti collettivi di lavoro, considerati come manifestazione di volontà collettiva per il soddisfacimento di un interesse superiore a quelli delle due categorie cui si riferiscono, e perciò cavati fuori dal guscio contrattuale, possono rientrare nel concetto di accordo nel senso ora definito.

Né meno importanti sono le manifestazioni del potere normativo di cui possono disporre gruppi e categorie organizzate autonomicamente. Questo è il caso dei cosidetti contratti di cartello esterni, i quali presuppongono sempre dei contratti di cartello interni, manifestazioni di autonomia; è il caso delle clausole-tipo stabilite per i rapporti fra gli associati e i terzi, e delle tariffe professionali; è il caso delle norme stabilite, da organizzazioni collettive, esclusivamente per i terzi, come in certi contratti-tipo unilaterali, nei regolamenti di fabbrica o d'azienda, ecc. In tutti questi esempi si constata l'esistenza di associazioni-istituzioni organizzate sulla base di interessi collettivi e con un'autorità sociale differenziata come un « ufficio », espressione di volontà collettiva che si rivolge ai membri della collettività e perfino ai terzi estranei. Senonché questa autorità sociale appartiene ai membri stessi pure essendo una « autorità » effettiva, vale a dire non scende su di loro da un ente superiore, e tuttavia non è nella loro libera disposizione.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

14. — Di fronte alla rigogliosa vita delle collettività organizzate e alla rete di relazioni giuridiche talora molto complesse che la tutela degli interessi collettivi fa sorgere, lo Stato è rimasto agnostico fino a che diventò impossibile, data l'importanza delle forze in giuoco, depotenziare quelle relazioni entro gli schemi contrattuali. L'intervento del diritto dello Stato ha allora preso forme varie e di varia efficacia. In un primo tempo lo Stato si è assunto il compito di soddisfare almeno approssimativamente esso medesimo, nell'esercizio dei suoi normali poteri legislativi ed amministrativi, le esigenze cui rispondono le organizzazioni economiche collettive, operando come se queste non esistessero. Così lo Stato ha predeterminato legislativamente certe clausole contrattuali, si è assunto garanzie collettive, ha partecipato ad organismi economici di diritto privato (anonime di Stato); più recentemente ha creato uffici di tipo e di funzioni cartellistiche (come per esempio l'Ispettorato del Teatro e l'Ufficio prodotti minerari), e ha istituito consorzi obbligatori, il che rappresenta il riconoscimento più significativo dell'esistenza di interessi collettivi e della necessità che vi siano organismi specifici per la loro tutela, pure coordinando questa, mediante opportuni dispositivi giuridici, con la tutela dell'interesse dello Stato.

Ma in altri casi quest'ultimo ha preferito riconoscere l'esistenza delle organizzazioni collettive, senza sostituirsi ad esse, bensì controllandone e guidandone l'attività, e ciò in vari modi: o riservandosi di autorizzarle, o prendendole sotto la sua vigilanza, o dettando disposizioni generali (come le norme sui consorzi volontari). Nel caso delle associazioni professionali, il riconoscimento della loro esistenza è diventato addirittura riconoscimento giuridico, per mezzo del quale lo Stato le ha trasformate in enti pubblici, facendone cioè elementi della sua stessa organizzazione. E finalmente lo Stato è pervenuto a creare nuovi organi suoi, articolati e differenziati sulla base di quei medesimi interessi di categoria per la cui tutela sono sorte le collettività organizzate di produttori, organi dello Stato capaci di agire mediante una vera e propria normazione collettiva o di categoria. Tali sono le corporazioni, la cui attività normativa ha manifestazioni per-

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

fettamente equivalenti a quelle delle collettività organizzate, ma sollevate dal piano del diritto collettivo a quello del diritto pubblico.

Tutti i fenomeni delle collettività, in se stessi e nei rapporti col diritto dello Stato, forniscono oggi la materia più viva ai problemi della scienza giuridica, ma non c'è dubbio che il più importante, se non il più difficile, di questi problemi (anche per il legislatore) non sia quello cui dà occasione il trapasso dal diritto collettivo al diritto corporativo. E la questione potrebbe essere posta nei seguenti termini: se il diritto delle collettività, svincolatosi concettualmente dagli schemi contrattualistici e privatistici, sia destinato a dissolversi entro gli schemi pubblicistici. Ma si può inoltre chiedere se anche questo sviluppo — che d'altronde è già in atto — non sia destinato a incontrare un decisivo ostacolo nell'impossibilità di stabilire un unico e non formale criterio di valutazione degli interessi, come sarebbe necessario per sostituire in ogni caso, alla definizione di quelli individuali e di quelli collettivi, la definizione dell'interesse generale o pubblico.

W. Cesarini Sforza.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

IL CORPORATIVISMO E GLI ECONOMISTI ITALIANI.

I.

1. — Di recente[1] Giuseppe Tassinari ha rilevato come « per qualche tempo gli ortodossi della scienza economica abbiano riguardato il Corporativismo come un fenomeno che poteva rientrare nel dominio della politica economica, estraneo alla scienza ». Di qui una deplorevole conseguenza: vale a dire che « l'essersi molti economisti chiusi nella torre d'avorio per ignorare o guardare increduli il corporativismo, ha sottratto, tolte poche eccezioni, elementi culturalmente preparati, anche se non spiritualmente, a studiare il nuovo fenomeno ed ha stimolato la crescita anche di elementi ai quali si è rimproverato poi di aver confuso il diritto con l'economia e l'economia con la politica ».[2] A giustificare gli economisti si è mosso il Fanno. « Chi conosca, così egli scrive,[3] le difficoltà dei nostri studi, sa con quanta cautela bisogna procedere per non prendere abbagli o scrivere cose grossolane, e ciò tanto più su argomenti completamente nuovi, quali quelli del corporativismo. Onde era naturale che gli economisti, consci di coteste difficoltà, non abbiano interloquito se non dopo avere lungamente osservato, meditato, studiato e dopo sopratutto che il nuovo ordinamento fosse diventato, in tutti i suoi particolari, realtà. « Da che parte sta la ragione? Rispondere a questa domanda può avere un interesse scientifico in quanto porti a riconsiderare lo sviluppo del pensiero teorico corporativo in questi ultimi anni, e spieghi insieme i motivi del suo svolgimento. Non ha invece interesse il notare se questo o quell'economista si sia mosso un po' prima o un po' dopo, se vi

[1] TASSINARI G., *Scienza economica e corporativismo*, in « Riv. ital. di sc. econ. » genn. febb. 1935.

[2] Tra i rimproveranti mettiamo in prima fila L. Gangemi, di cui veggasi particolarmente *Politica corporativa e dinamica economica*, Roma, 1934.

[3] In una nota a pag. 178 del suo recentissimo volume *Introduzione allo studio della teoria economica del corporativismo*, Padova, 1935.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

siano state conversioni per via, ecc.; questioni personali, queste, dalle quali intendo tenermi assolutamente lontano. Nella scienza, diversamente da quello che spesso accade nella vita, non conta l'ora della partenza, ma il punto di arrivo.

2. — Rassegne della letteratura corporativa, bilanci dei risultati ottenuti, sguardi panoramici e messe a punto non mancano. Ricordiamo: un articolo, ormai lontano, di U. Spirito, *Verso l'economia corporativa* (in « Nuovi Studi di diritto, economia e politica », 1929, p. 233 e segg.), che serve peraltro più per conoscere il pensiero dell'autore che non quello degli scrittori discussi; un saggio, anch'esso del 1929, di G. Arias, *Gli interpreti dell'economia corporativa* (ripubblicato in *L'Economia Nazionale Corporativa*), il saggio, ricordato in nota, del Gangemi; l'articolo del Tassinari sopra citato; più di recente, il capitolo che Ettore Lolini ha nel suo volume *Dall'Economia classista all'economia corporativa* (Roma, 1934) dedicato alle dottrine economiche corporative; in fine recentissimi: un breve studio di G. Barbieri, *Discussioni sulla teoria economica corporativa* (in *Economia Corporativa*, Contributi dell'Istituto di scienze economiche dell'Università cattolica del Sacro Cuore, p. 215 e seg. Milano, 1935) in cui di « discussione » non c'è molto, almeno da parte del Barbieri; le lettere aperte di Massimo Fovel comparse su « La palestra del diritto » (« *Sensazione culturale* » *sull'economia corporativa teorica*, ag. 1934, e *Verso la « Scienza » economica corporativa*, sett.-ott. 1935).[1] Vivaci divertenti e gustose, queste lettere del Fovel; e, se anche il giudizio individuale su questo o quell'economista mostra tra la prima e la seconda lettera qualche oscillazione che non appare sempre giustificata, ottimo è il disegno o profilo generale. Il Fovel distingue cronologicamente due periodi, sebbene non precisi anni e date: un primo periodo in cui l'economia corporativa era prevalentemente « politica », cui succede un secondo periodo, quello attuale, in cui l'economia corporativa vuol essere « economia » *tout court*.

[1] L'elenco non vuol essere completo. Non occorre rammentare che giudizi generali, abbozzi di storia ecc. si trovano spesso in articoli critici e polemici, recensioni ecc. di vari autori.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Metterò io qualche data. Se non sbaglio, il primo periodo va sino all'ottobre 1930, fino cioè al XIX Congresso tenuto a Trento e Bolzano dalla Società italiana per il progresso delle scienze; ed infatti fu proprio in quel congresso che l'economia corporativa ebbe l'onore di esser presa ad argomento di discussione da illustri economisti accademici, acquistando così diritto di cittadinanza nella repubblica delle scienze economiche. Se quella circostanza rappresentò il battesimo, possiamo dire che la cresima si ebbe col II Convegno di studi sindacali e corporativi svoltosi nel maggio 1932 a Ferrara. Si scorrano gli indici dei tre volumi degli Atti del Convegno, e si constati la larga partecipazione degli economisti italiani, e la serietà scientifica degli argomenti trattati.

Non sono del tutto d'accordo col Fovel sui caratteri che contrassegnerebbero questo primo periodo. Scrive il Fovel: « Si prendeva la scienza economica tradizionale, detta anche liberale; se ne mostravano le inadeguatezze alla realtà e si proponeva di integrarla, di rinnovarla, di surrogarla.... Ma con che cosa? Forse con una scienza economica nuova e diversa? Neanche per sogno! Ma, semplicemente, con della politica economica ». Ecco, distinguiamo: che molti degli scritti pullulati col profilarsi all'orizzonte di questa nuova scienza, nella prospettiva di procacciarsi a buon mercato notorietà e incarichi accademici od extra accademici, non siano andati al di là di trattazioni empiriche di politica economica, condotte senza che l'autore riuscisse a distinguere chiaramente tra problema teorico generale e problema contingente particolare, è certamente esatto. Ma di questa letteratura deteriore, che non può in nessun modo esser considerata scientifica non vorremo occuparci. Che viceversa i pochi economisti seri, sui quali converrà intrattenerci, l'Arias il Carli il Ferri ad esempio, non aspirassero a ricostruire la scienza economica su un postulato nuovo, diverso, anzi opposto a quello dell'economia tradizionale, conferendo così alla loro ricostruzione quella unitarietà e sistematicità che è propria del procedere logico scientifico, non so come possa negarsi; e nulla importa che il tentativo sia più o meno riuscito, e che magari la ricostruzione teorica

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

sia in definitiva sboccata in una trattazione di politica economica. Sono invece d'accordo col Fovel quando osserva che nella pubblicistica corrente di quel tempo ricorreva ad ogni pagina, ad ogni riga, il concetto e la parola di Nazione. « Altri adoperavano invece, — così continua il Fovel — la espressione: interesse generale. Altri invece parlavano di: interessi superiori. Ma il fondo dei fondi era sempre quello. Il sostantivo: interessi, nonostante il suo sapore economicistico, non ingannava. Per l'economista non vi sono interessi « superiori » o « generali » ecc. Tutto ciò non era che politica, pura e semplice politica. » E dall'esser ora d'accordo, e poco più sopra in disaccordo con il Fovel, è facile dedurre che, secondo il mio modo di vedere, la economia può essere o può non esser politica (la questione è aperta), ma che l'introdurre la politica nell'economia non significa far di questa una *politica economica*.

3. — Gino Arias è forse il solo, degli economisti sopra ricordati al quale si attaglino le osservazioni del Fovel; chè infatti un sistema scientifico egli non ce lo ha mai dato, [1] anzi, come giustamente ha osservato il Vito a proposito del noto principio della *coscienza corporativa* che l'Arias pone a fondamento dell'attività economica, « denotando la condotta corporativa adesione spontanea ai fini che di volta in volta vengono fissati dall'orientamento politico, essa non può avere — se un contenuto le si vuol dare — che un contenuto storico, insuscettibile di trattamento scientifico ». [2] Del resto, proprio l'Arias aveva affermato che « la coscienza corporativa non è un principio razionale da cui si possano dedurre le inflessibili leggi di una nuova economia meccanica »; non solo, ma poiché « le idealità nazionali e di ben intesa giustizia costituiscono la ragion d'essere del sistema, formano la sostanza » del sistema corporativo, è evidente la impossibilità di tradurre il corporativismo in un sistema pro-

[1] Gli scritti dell'Arias cui mi riferisco sono le due raccolte: *L'economia nazionale corporativa* Roma, 1929, e *L'Economia corporativa*, Firenze, 1934. Sono altresì da tener presenti gli articoli sul « Popolo d'Italia » e su « Economia » non compresi nelle dette raccolte, oppure pubblicati posteriormente.

[2] VITO, *Le basi teoriche dell'economia corporativa*, in « Giorn. degli Econ. » 1934, p. 470. Per le obiezioni a questo principio vedi BARBIERI, art. cit. p. 229 e segg.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

duttivistico,[1] in una parola, è impossibile ricavarne una « ecomia ». Ma dal momento che è negata la possibilità di una scienza pura, astratta e formale dell'attività economica, mi sembra che nemmeno si possa logicamente parlare di politica economica, almeno nel senso che correntemente si attribuisce a questa dottrina, quale cioè applicazione dei teoremi enunciati in sede d'economia pura. La scienza economica viene così ad essere soltanto un aspetto della politica,[2] e come tale, una scienza morale e normativa, non una scienza teoretica;[3] potremmo anche considerarla una branca dell'etica, ossia della scienza dell'attività pratica. Né contraddice a questa asserzione il fatto che nello studio di singoli problemi, (dell'impresa ad es., del profitto, della rendita, del salario ecc.) l'Arias giunga a conclusioni che rientrano indubbiamente nel dominio della scienza economica. Gli è che nel corso del suo ragionare, l'Arias introduce di nuovo il principio di convenienza, sia pure negando ad esso un valore di principio autonomo e fondamentale; sicché il ragionare schiettamente economico riprende il sopravvento su la generica esigenza moralistica.

4. — In Filippo Carli è palese lo sforzo e l'esigenza di costruire un sistema scientifico, di pensare cioè l'economia come un *sistema* di rapporti economici, come un insieme di elementi che nella loro consistenza e nei loro movimenti conservano fra di loro relazioni definite; questo sistema egli lo considera teoricamente perfetto, in quanto sia un sistema *nazionale*, ossia in quanto gli elementi di cui risulta storicamente lo Stato, vale a dire il territorio e la popolazione (in altri termini, il perimetro spaziale del sistema e il complesso dei soggetti economici) coincidano con gli elementi razionali, cioè d'equilibrio.[4] Diverse sono le esigenze che guidano il Carli in questa costruzione: anzitutto

[1] ARIAS, *L'economia pura del corporativismo*, in « Economia », 1930 ed ora in « Economia corporativa », p. 285.

[2] ARIAS, *Econ. corp.* cit. p. 84. Vedi *L'ordinamento economico e l'economia nazionale*, negli Atti del I Conv. di studi sind. e corp.

[3] È indubbiamente tra i lati più originali dell'opera dell'Arias il richiamarsi e il ricollegarsi al pensiero della Scolastica e degli economisti italiani dei secoli XVII e XVIII.

[4] CARLI, *Premesse di economia corporativa*, Pisa, 1929; *Teoria generale della economia politica nazionale*, Milano, 1931; *Il soggetto economico in una teoria pura del corporativismo*, in « Archivio di Studi corporativi », 1930.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

l'esigenza metologica sperimentale. Il Carli rimprovera agli economisti puri di aver applicato all'economia, che è una scienza sociale, il metodo logico-astratto, deduttivo, proprio delle scienze teoretiche. L'economia pura parte dalla considerazione di un individuo capace di fare in ciascun momento il calcolo di utilità, in modo da compiere azioni perfettamente logiche: « siccome nella realtà concreta anche nel calcolo di utilità entrano in giuoco fattori d'ordine non razionale (sentimenti, passioni, emozioni), così la scienza che per tal modo si costruisce diventa una scienza del *dover essere* non dell'essere, diventa cioè la scienza che studia i fattori *come* dovrebbero essere se gli individui agissero da perfetti edonisti ».[1] La realtà economica essendo invece una realtà obiettiva e d'ordine sperimentale, ne segue che anche il metodo deve essere sperimentale. E sperimentale è appunto l'economia corporativa, che muove dalla constatazione che l'individuo vive entro determinati gruppi e che la sua psicologia e il suo comportamento sono una funzione dei gruppi di cui fa parte; può quindi procedere senz'altro dall'indagine del gruppo « Stato ». In tal modo l'attenzione dell'economista converge su una determinata realtà storica, di cui si analizza e si ricostruisce l'ordine costitutivo, il sistema delle forze interne.

Appare a questo punto un'altra esigenza: quella politico-nazionalista. Lo Stato è sintesi, non somma delle singole parti che lo compongono; lo Stato è un fatto spirituale, così come la ricchezza è un complesso di *valori*. Fra questi il Carli ricorda in prima linea: *la fede nelle possibilità* del popolo, il senso di sicurezza che il governo determina, la organizzazione e il perfezionamento dell'attività del popolo.[2] E poiché il concetto di valore implica quello di gerarchia, ne conseguita la subordinazione dell'interesse individuale a quello generale.

Sono queste le premesse che occorre tener presenti nello studio dell'economia, ossia della ricchezza nel suo formarsi e nel suo distribuirsi fra gli individui e i gruppi; e per questo studio il Carli riprende dall'economia pura il concetto di equilibrio. Ma

[1] Carli, *Premesse cit.*, p. 26.
[2] Carli, op. cit. p. 35.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

precisiamo: trattasi di un *equilibrio dinamico totale,* correlato alla concezione organica dello Stato e alla nozione di *fine* dello Stato ad essa connessa. E per equilibrio dinamico totale devesi intendere un « equilibrio a componenti multiple, e precisamente economica, etica, psichica, demografica, giuridica; e quando diciamo « vita armonicamente espansiva » intendiamo un equilibrio dinamico pel quale sia possibile il potenziamento massimo della società politica conciliabilmente con le analoghe esigenze degli Stati ad uguale livello di civiltà ». [1]

Dalla nozione di *fine* il Carli deduce quello di *utilità* dello Stato, cioè di un'utilità « superante quella dei singoli individui e dei singoli gruppi professionali, diversa dalla loro semplice somma, e capace quindi di essere assunto quale misuratore della utilità dei medesimi, e perciò a criterio rettore dell'ordine economico ». [2]

In tal modo l'ordine economico diviene parte integrante dell'ordine politico e precisamente il suo *aspetto edonistico.* È superata così la contradizione che il Carli ravvisa nel sistema dell'economia classica; vale a dire che, assumendo come postulato il principio individualistico quale fondamento dell'ordine sociale e quindi economico, l'interesse generale è un punto di arrivo (cioè somma di interessi individuali), mentre devesi assumerlo come punto di partenza (cioè come misuratore di interessi individuali). [3]

Arrivati a questo punto, dovremmo logicamente aspettarci che il Carli ci precisasse in che consiste questa utilità statale, come si misura, e come di fatto può divenire il criterio rettore dell'ordine economico. Ma questa indagine manca del tutto; ad essa si sostituisce un sistema economico *puro* fondato, cioè su l'*homo corporativus*, ossia su l'individuo capace di un calcolo edonistico sintetico, di quel calcolo cioè di utilità « in cui si fanno entrare non soltanto i termini presenti nel momento in cui si compie l'atto, ma anche i termini dipendenti dalla reazione che l'atto

[1] Carli, op. cit. p. 45.
[2] Carli, op. cit. p. cit.
[3] Carli, op. cit. p. 42.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

determina nei momenti successivi; non soltanto i termini relativi all'individuo che compie l'atto o più esattamente ai due scambisti, ma anche i termini relativi al gruppo industriale o corporativo, di cui i due scambisti fanno parte e, di là, alla nazionale ». [1] È conservato anche il concetto di utilità finale e di equilibrio generale (« il reddito nazionale deve esser distribuito in modo che i gradi finali di utilità nei differenti usi si eguaglino » ; [2]) parimente al giuoco della domanda e dell'offerta è attribuita una funzione determinante nella formazione dei redditi. [3] Non sembra che ci si discosti di molto dalla Scienza tradizionale ancorché la domanda e l'offerta non siano concepite quali mere forze meccaniche così come le concepisce l'economia classica. Per fare un esempio: il salario appropriato dell'*homo corporativus* è il salario di un lavoratore che in ogni momento fa il calcolo edonistico rispetto a sé stesso ed insieme rispetto a tutti i partecipanti al gruppo industriale *corporazioni*. In altre parole, il calcolo edonistico si fa più complesso, dirigendosi alla soddisfazione non dei soli bisogni individuali, ma anche degli interessi del gruppo cui l'individuo appartiene.

Nel Carli sono concezioni notevoli e feconde, seppure poco sviluppate; ma non mancano concetti e definizioni che poco persuadono. Fecondo è il concetto di una economia che per fondamento abbia, anziché l'individuo, la Nazione; peccato però che il Carli si arresti alla enunciazione e non si accinga a costruire in tutti i suoi sviluppi la teoria. Come abbiamo detto più sopra, e come altri ha pure rilevato, [4] manca nell'opera del Carli siffatta costruzione, che non può ritenersi surrogata da una teoria che consideri il formarsi dell'equilibrio entro il perimetro nazionale. Riferendosi al Moore e ai suoi equilibri mobili nel tempo, di cui mi sembra che sopravaluti la importanza scientifica, il Carli si propone di studiare il problema dell'equilibrio mobile nello spazio in quell'insieme di quantità economiche cor-

[1] Carli, *Teoria* cit. p. 83.
[2] Op. cit. p. 386.
[3] Vedi per il salario, l'articolo cit.
[4] Vedi la recensione del Fovel al volume del Carli, in « Nuovi Problemi ecc. » 1930.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

relate che costituiscono un sistema nazionale. Ma anche questo proposito non può dirsi attuato, perché questo elemento spaziale resta un *dato storico*, estrinseco e periferico, non un elemento funzionale del sistema, intrinsecamente correlato agli altri elementi.

Insomma, il Carli piuttosto che sviluppare in tutte le sue parti e sino alle ultime conseguenze un sistema teorico, si limita a formulare dei criteri generali, che valgono soltanto come premesse. Anche di recente, riprendendo in tema di corporazioni questi tentativi di sistemazione teorica, avanza l'esigenza di un sistema di prezzi *correlati* (che ricorda l'*economia con prezzi a movimenti simultanei* del Fanno), [1] di un sistema *integrale* che coordini fra di loro i vari sindacati o categorie interessate ai vari processi produttivi, cosicché si possano affrontare, insieme coi problemi dei salari, i grandi problemi economici delle quantità e dei prezzi; [2] esigenza giusta indubbiamente, ma che rimane insoddisfatta, perché il Carli non ci dice concretamente come avvenga questa coordinazione. Non basta infatti *tener presenti* la situazione media dell'industria, il tenor di vita o il rendimento del lavoro dell'operaio, così come non basta conoscere gli ingredienti di una miscela per saper preparare la miscela stessa. Meno che mai possiamo accettare senz'altro il criterio di massimizzazione delle tre componenti del salario corporativo così come lo formula Carli. [3] In conclusione, tanto il *calcolo edonistico sintetico*, quanto il *sistema di prezzi coordinati o integrale* proposti dal Carli restano di fatto esigenze che non soddisfano ad una analisi rigorosa, e non sembrano distinguersi dai concetti della economia tradizionale.

Positivo invece l'apporto che diremmo sociologico o storico. Risponde esso infatti alle migliori qualità scientifiche del Carli. Alludo alla teoria sociologica dei bisogni, e alla graduazione di domanda di lavoro che ne consegue, ecc. [4] Peraltro vorrei os-

[1] FANNO, *Osservazioni sull'econ. corp.* in « Lo Stato », 1931.

[2] CARLI, *Economia regolata ed economia corporativa*, in « Commercio » marzo 1934.

[3] « Il salario corporativo è la rimunerazione massima che i prestatori di servizio possono ottenere nella loro singola specialità, conciliabilmente con le rimunerazioni massime per tutti i participanti al loro gruppo industriale, in modo tale che lo sviluppo della loro vita sia armonico con lo sviluppo del gruppo industriale di cui fanno parte ». *Teoria* cit. p. 353.

[4] Vedi in « Economia » 1925, e il cit. art. dell' « Archivio ecc. ».

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

servare a questo proposito, richiamandomi alle affermazioni metodologiche più sopra citate, che il Carli non mi sembra felice nella sua distinzione tra metodo logico-astratto e metodo sperimentale. Che la distinzione tra induzione e deduzione valga soltanto se intesa come di due momenti di un unico processo logico, credo ormai incontroverso. E altrettanto pacifico dovrebbe esser che in economia il metodo sperimentale storico induttivo statistico (il nome poco conta) non può valere da solo senza il metodo astratto logico razionale. E di questo asserto la dimostrazione ce la fornisce proprio il Carli: il quale, avvalendosi dell'ipotesi dell'*homo corporativus* o del concetto di ordine o sistema organico statale, adopera strumenti euristici razionali. D'altra parte è anche vero che una precisa definizione di queste entità razionali, quando non si voglia cadere in un astrattismo intellettualistico, non può darsi che in base ad un giudizio storico. Ma occorre allora distinguere sottilmente tra storicismo e razionalismo e mostrare con rigore logico le vie che percorre il pensiero. Sembra invero che il Carli oscilli non di rado tra razionalismo e naturalismo; così ad es. nella concezione di *bisogno*, ora inteso come espressione di un esigenza razionale, ora come dato naturalistico immodificabile, sintomo di motivi irrazionali operanti nella condotta individuale. Sotto l'influsso del positivismo comtiano il Carli ha la nostalgia del « fatto », dell'uniformità osservata, della legge sperimentale; d'altro canto esigenze proprie del tempo nostro lo spingono ad affermare i valori dello spirito, i valori storici e razionali. Ma, non riuscendo bene a conciliare gli opposti e a comporli nell'individuo empirico sociologico o razionale (*homo corporativus*), finisce col proiettare questi valori o piuttosto l'ombra di essi in una vaga e imprecisa entità che è la Nazione. Anche di questa non ci è dato un profilo netto e ben sagomato, che la distingua dallo Stato. Il quale invero resta il limite della libertà individuale e un attore economico le cui scelte sono esogene rispetto al sistema dell'equilibrio nazionale, comunque poi si inseriscano e si adattino ad esso. Così si spiega la definizione di politica economica come « lo strumento a mezzo del quale lo Stato fascista si serve

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

dell'iniziativa privata come mezzo di realizzazione delle finalità economiche e non economiche della nazione »; [1] definizione peraltro che fa sorgere il dubbio se in tal modo non si ricada nella concezione che fa della economia corporativa una semplice politica economica, frustrando così tutti gli sforzi diretti ad affermare l'autonomia teoretica della nuova economia.

5. — Numerosi, ma di ineguale importanza, gli scritti di Carlo Emilio Ferri intorno all'economia corporativa. [2] Particolarmente felici mi sembrano talune osservazioni intorno alle premesse ed al metodo dell'economia, opportunamente inquadrate nella storia del pensiero dei fatti economici. Ed è da rammaricare che il Ferri non si soffermi di più su questi spunti ed accenni e non li elabori sistematicamente. Per far un esempio: nelle prime pagine del volume su *L'ordinamento corporativo dal punto di vista economico* il Ferri si richiama all'esperienza, che mostra di intendere idealisticamente; importante richiamo, a mio avviso, in quanto è proprio di qui che conviene prenda le mosse ogni pensatore che vuol meritarsi la qualifica di *moderno* ed inserire la sua dottrina nella grande corrente di pensiero di questi ultimi secoli. Senonché manca qualsiasi approfondimento di questo concetto, che degenera in una descrizione empirica di fatti osservati. Così, è indubbiamente fecondo il concetto della scienza economica come « sistema di giudizi inerenti all'attività umana ». [3] Ma anche questo filo è presto abbandonato, e il pensiero oscilla tra un razionalismo a fondamento individuale [4] (in opposizione all'edonismo psicologico e al naturalismo) e un oggettivismo (« il criterio valutatore dell'economia viene ad obbiettivarsi, pas-

[1] CARLI, *Teoria* cit. pag. 118.

[2] Di questi ricordiamo come meritevoli di attenzione per seguire il pensiero del F.: *Il concetto di corporatività*, in « Rend. Ist. Lomb. di sc. e lett. », giugno 1930; *Giudizio edonistico e giudizio corporativo*, in « Annali di economia », 1930; *La tradizione economica e il corporativismo*, in « Giorn. degli econ. » 1930; *La corporatività nel sistema della scienza economica*, in « Annali Univ. Macerata » 1931; *L'ordinamento corporativo dal punto di vista economico*, Padova, 1933. Numerosi gli articoli su « Lo Stato » e su « Economia », ma troppo spesso ripetono cose già dette, e concetti svolti negli scritti sopra citati.

[3] *Giudizio econ.* cit. pag. 353.

[4] L'ordinamento corporativo ricercherebbe i massimi economici individuali e collettivi riferendosi « a certi determinati bisogni considerati in una certa gerarchia o dignità » (*L'ordinamento* cit. p. 117).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

sando dalla psicologia individuale ad una realtà collettiva... »[1]) che non riesce però a determinarsi con precisioni e rigore. Il Ferri introduce come criterio di valutazione della scelta oggettiva *la rilevanza economica,* che sarebbe determinata dalla maggiore o minore aderenza al fine del benessere collettivo (benessere che consiste, oggettivamente, nel massimizzare il reddito nazionale), e che può non coincidere col benessere individuale. « La idoneità ad accrescere i mezzi materiali di benessere della collettività nazionale costituisce l'economicità corporativa delle azioni umane, e la loro *corporatività* ».[2] Così dunque la corporatività coincide con l'utile della Nazione. È da lodarsi lo sforzo del Ferri: credo che l'avvenire della scienza economica sia proprio nel senso di un suo progressivo oggettivarsi; ma evidentemente non basta a tal fine postulare senz'altro *l'interesse nazionale* o qualche altra entità del genere, vaga e indeterminata. Occorre precisare. Ora, in quest'ordine di studi, il contributo del Ferri è stato assai scarso, anzi egli stesso ha rinunziato a priori alla ricerca, confessando la sua sfiducia al riguardo.

II.

6. — Negli scrittori esaminati fin qui, se è viva l'esigenza teorica di costruire un sistema scientifico inquadrante il corporativismo, meno imperiosa è l'esigenza politica rivoluzionaria ansiosa di instaurare un ordinamento politico ed economico disforme dal e in opposizione al capitalismo. Tutti tre, l'Arias il Carli ed il Ferri, si preoccupano di studiare i fatti, quali si vengono storicamente maturando e non esorbitano quindi dai limiti del corporativismo positivo, segnati dalle leggi sindacali e corporative e dalla Carta del Lavoro. Mirano invece a darci una ricostruzione logica ab interiori del corporativismo, dedotta cioè logicamente dai principi fondamentali della Carta del Lavoro e guar-

[1] Op. cit. p. 363.
[2] *Giudizio* cit. p. 366.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

dano all'edificio nel suo assetto definitivo così come traspare e si intravede dal poco già in piedi, prescindendo dalle singole tappe che conviene percorrere, due scrittori per *forma mentis* completamente diversi, il Fovel e lo Spirito.

All'opera numerosa ma sempre interessante di Massimo Fovel conviene che dedichi qualche pagina in più di quel che comporterebbe la proporzione di questo saggio: mi corre l'obbligo di tener conto dei consensi e dissensi, sempre cortesi, che più volte il Fovel ha espresso nei riguardi di mie opinioni e giudizi.

Il Fovel è scrittore abbondante, ma non facile. Riesce malagevole seguirlo in quel suo ragionare sempre astratto, teso, che nulla concede al lettore avido di concretezza e talora curioso di spinger lo sguardo oltre l'involucro di purissima logica in cui si chiude il ragionamento, per vedere se per avventura tanta purezza formale non sia stata conseguita svuotandone il contenuto sostanziale. E nulla risparmia il Fovel al lettore: il pensiero è sfaccettato, levigato, triturato sino al tormento; ogni più lieve vibrazione è registrata, ogni dubbio raccolto, le obiezioni previste e confutate. Assistiamo così a un giuoco combinatorio di proposizioni logiche che finisce col confonderci così come ci confonde il caleidoscopio; e s'ingenera talora in noi il dubbio se a tanto sforzo di precisione di rigore e completezza logica di ragionamento corrisponda un'effettiva conquista nella conoscenza del reale.

Rigorismo logico formale, accoppiato a una certa esuberanza di immaginazione. Questa risponde a una caratteristica dell'ingegno del Fovel, brillante ed effervescente, incline all'oratoria, per cui lo scritto non è che mezzo materiale di riproduzione della parola, e conserva quindi quell'incalzare di argomentazioni che è proprio del discorso parlato; quello, il rigorismo logico cioè, è consapevolmente voluto dal Fovel come metodo severamente scientifico che caratterizzerebbe anzi quella che egli chiama « la scuola ferrarese ».[1] Ecco come si esprime in

[1] Da lui contrapposta alla scuola di Pisa e di Torino. Vedi in proposito *Bottai e la « Scuola ferrarese » di economia corporativa* in « Nuovi Problemi ecc. » 1935.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

un suo recente scritto: dopo aver osservato che taluni tentativi (Carli, Fasiani) di instaurare una scienza economica nuova sono falliti perché cercavano di vulnerare i principi teorici della economia tradizionale facendo ricorso alla politica eeonomica, il Fovel mette in rilievo come con il suo metodo « questi principi stessi vengono chiamati nel giuoco positivo, costruttivo. Ma vengono però, vulnerati nel senso che vengono rettificati. E rettificati valendosi, diciamo così, di virtualità nascoste giacenti *anguis in herba!* nel loro stesso seno. Ora... io trovo questo metodo di studio, e di critica *ab interiori* della stessa scienza economica esistente, un metodo perfetto. Non vi si accetta tale e quale la scienza com'è (e questa è la via seguita p. es. da Einaudi nei magistrali suoi ultimi scritti su la *Riforma Sociale*). Non la si nega neanche, in tronco, tutta quanta (è la strada che seguono gli eversori al cento per cento...). Ma la si accetta; non la si rinnega; la si rivede però; la si rivede dal di dentro.... Ho sempre fatto così: mi sono calato dentro fino ai primi postulati della scienza economica; e poi *giustapponendoli, contrapponendoli, sovrapponendoli,* (il corsivo è mio), ho tentato di cavarne quanto più ho potuto di nuovo; cioè quanto più ho potuto di corporativo ». [1] A questo metodo il Fovel dà il nome di « autorevisionismo economico ».

Altrove il Fovel qualifica di « rivoluzionario » il suo metodo, in quanto consisterebbe nel portare alle ultime logiche conseguenze i primi principi. Ancora: « se il mio modo di procedere e di scegliere i punti di attacco e di fissare i punti di arresto può meritare una definizione, si potrà dire che io tento di avanzare lungo la via di un riformismo indefinito.... Non conclusioni tutte nuove *en coup de théatre*, ma incessante, inesausta torsione di tutti i problemi, di tutte le soluzioni.... Se un rivoluzionamento teorico io ho potuto tentare, esso è proprio questo: dare alla realtà economica corporativa diritto di cittadinanza dentro al recinto teorico della scienza. E si tratta, quindi, di vedere se

[1] In *Sensazione culturale sull'economia corporativa teorica*, in « La Palestra del Diritto », agosto 1934.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

questa specie di rivoluzione *ab interiori* della scienza economica è o non è riuscita nella nostra « economia dei produttori ». [1]

Anche a me piace ricollegarmi alla scienza tradizionale, anche io sono scettico e diffidente di fronte agli eversori al cento per cento, anche io sono convinto della necessità che la teoria economica sia solamente teoria economica, razionalità e non anche etica, politica e via dicendo. In linea di massima dunque Fovel ed io concordiamo. Il dissenso nostro sta in questo: che il Fovel è ancora aderente alla vecchia logica formale, alla logica dell'astratto laddove io mi sento vicino (in gran parte almeno) alla logica idealistica. Io respingo dalla economia l'elemento storico politico ed etico che vi si intruda come astratto; ma considero razionalità come identico a storicità, e giudizio storico come l'unica forma di giudizio. [2] Debbo riserbare ad altra sede una più ampia discussione al riguardo: [3] qui aggiungerò soltanto che il momento decisivo e veramente scientifico dell'indagine teorica è, a mio modo di vedere, quello in cui lo studioso ferma la sua attenzione su alcuni atti o fatti che trasceglie nella molteplicità empirica e sempre variante della realtà, e « imposta il problema »; assai meno importante è la questione del metodo da seguire nello studio del problema. È infatti nel momento in cui il problema si presenta alla mente dello scienziato che questi è insieme economista e uomo politico e uomo etico; ed è così che la scienza fa veramente un passo avanti, in quanto costruzione, teorizzazione, di una realtà nuova. Una revisione « dal di den-

[1] FOVEL, *L'economia dei produttori*, in « L'economia Italiana », giugno-luglio, 1934, p. 321.

[2] CROCE, *Intorno all'intuito e al giudizio*, in « Critica », 1934.

[3] Il fondamento teoretico della concezione foveliana è svolto con ampiezza e trasparenza nel saggio (uno dei migliori tra quanti il Fovel abbia scritto) *Dell' « economia dei produttori » e della scienza economica: liberale e corporativa*, « Nuovi Problemi ecc. », 1933. È qui la definizione della economia come scienza *anumana*, che ha dato luogo ad una polemica (v. A. BRUCCULERI, *Corporativismo e Tomismo* nella « Civiltà Cattolica », sett. 1934, replica FOVEL, *La « Civiltà cattolica », e la scienza economica corporativa*, in « Nuovi Problemi ecc. » 1934, nuova replica del BRUCCULERI, *Discordie e chiarimenti*, e controreplica del FOVEL in « Nuovi Problemi ecc. », 1935. Vedi anche in proposito V. CONSIGLIO, *Corporativismo ed economia*, in « Commercio », genn. 1935 e la risposta di FOVEL, *Scienza economica; « anumana » e induttiva;* in « Nuovi Problemi ecc. », 1935, p. 354 e segg. Può non essere inutile vedere anche la polemica Brucculeri-Mazzei, e cioè: P. BRUCCULERI, *Il carattere etico dell'economia politica* in « Civiltà Cattolica »; 1933 e MAZZEI J. *Sul carattere etico della scienza economica*, in « Riv. Intern. di Scienze Soc. », gennaio 1934.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

tro » mi pare condannata a priori alla sterilità. Se ci manteniamo rigorosamente nel cerchio dei principi formali, per quanto si rimescolino e si combinano in varia guisa, faremo una costruzione perfetta ma vuota, o almeno senza contenuto nuovo; e per applicarli, questi principi, in quanto categorie logiche, alla concreta esperienza, dovremo far prima penetrare questa nuova realtà *dal di fuori* nel puro e sacro recinto dei principi formali. Che poi per inquadrare e sistemare teoricamente questa nuova esperienza, questo nuovo contenuto, occorrano anche nuovi schemi, e necessiti quindi perfezionare, rivedere ecc. i vecchi schemi, questo è pacifico; ma, beninteso, dopoché abbiamo compreso, e storicamente compreso, la realtà in fieri che ci urge dintorno.

Vediamo come procede il Fovel. Tra i problemi che egli ha trattato, c'è ad esempio quello del rapporto tra individuo e Stato. È chiara la genesi di questo problema: nei suoi primi studi sul corporativismo (raccolti nel volume *Economia e Corporativismo*, Ferrara, 1929) egli aveva concepito l'economia corporativa come un'economia controllata e disciplinata, a sfondo monopolistico; ma insieme l'aveva concepita come una economia produttivistica antirenditiera. Concezione questa balenata al suo fine istinto di uomo politico e storico, e che spiega l'interesse del Fovel per il corporativismo: interesse tutto umano, concreto, ma appunto perciò repugnante a quella concezione intellettualistica anumana della scienza che il Fovel predilige. Sorgeva così nel Fovel la preoccupazione di purificare questa concezione politica del corporativismo, ossia, di *trascrivere* il corporativismo in concetti puri. [1] Ed eccolo accingersi a questo faticoso lavoro di trascrizione. Quale, sostanzialmente, il problema di qualunque economia controllata? Questo: cioè, che mentre l'atto economico libero, ossia la scelta individuale libera, è guidato da un criterio di convenienza tale che l'attore economico ritrae (date certe

[1] Vedi *Scienza economica e corporativismo*, in « Nuovi Problemi ecc. » 1931; e vedi anche la polemichetta Fovel-Spirito, e precisamente, FOVEL, *L'economia corporativa, l'individuo, lo Stato e una polemica* in « Politica sociale », SPIRITO, *Riformismo o rivoluzione scientifica*, in « Nuovi Studi ecc. » 1931.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

condizioni) la massima soddisfazione dalla scelta fatta, lo stesso non può affermarsi nel caso di una scelta coatta, voluta cioè dal governante. Non esiste, in altri termini, una misura dell'utilità marginale sociale. Di qui un *hyatus* incolmabile, il famoso *no-bridge.* [1]

A colmare questo *hyatus* tendono i teorici dell'economia corporativa (o di qualunque altra economia controllata). Di solito la via prescelta è quella di postulare un principio etico o politico (extra economico) che si introduce nelle scelte come elemento determinante. E poiché questo elemento coincide col fine, etico e politico, del governante, ne conseguita anche che la scelta individuale e la scelta del governante vengono a coincidere. Coincidono, notiamolo, dal punto di vista materiale, dell'oggetto cioè della scelta. Ma ben altra è la preoccupazione teorica del Fovel. Egli non bada all'identità materiale tra scelte individuali e scelte statali; egli mira a dimostrare la identità formale dell'individuo e dello Stato in quanto attori economici. Di qui una serie di saggi che esamineremo rapidamente.

Quali sono i principi formali a base della scienza economica tradizionale? Secondo il Fovel essi sono il concetto di « massima soddisfazione » e quello di « libertà di scelta », ai quali si contrappongono i concetti dell'economia corporativa di « soddisfazione non massima » dal punto di vista dell'individuo, e di « scelta eteronoma coercitiva ». [2] Orbene, il Fovel si sforza di dimostrare che questi concetti formali sono tra loro identici. La dimostrazione di questo assunto è sparsa in varii saggi, e varii i procedimenti esperiti. Ora si vuol dimostrare che l'atto individuale, così come l'atto del governante, è rivolto alla soddisfazione non massima e lo scambio tra individuo e individuo irrazionale quanto lo scambio tra individuo e Stato: [3] si conclude

[1] In un mio articolo (*A proposito di interventi statali,* « Archivio di Studi Corporativi », 1933) avevo già rilevato questo punto. Il Fovel replicò in *Individuo e Stato attori economici-corporativi,* in « Nuovi Problemi ecc. » 1933, p. 579 e segg.

[2] Vedi *Intorno al principio formale della politica economica corporativa* in « Archivio di Studi Corporativi », 1930, p. 339 e segg.

[3] Vedi *J. Maurice Clark e l'individuo e lo Stato come attori economici irrazionali,* in « Nuovi Problemi ecc. », 1931; *Le dottrine economiche di J. Maurice Clark: l'individuo e lo Stato,*

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

pertanto che sia lo Stato come attore eteronomo sia l'individuo come attore eteronomo sono egualmente attori irrazionali e in ciò identici fra loro. Viceversa, sotto altro profilo, entrambi sono razionali. Ora si dimostra invece che anche la scelta coatta è, in certo senso, libera ed immune da frode e violenza, e, viceversa, che non c'è scelta libera che non contenga elementi di frode e di violenza. [1]

E fin qui il Fovel ha di mira l'« economia *subiettiva*, fondata cioè sull'ofelimità individuale. Non soddisfatto, egli si rivolge all'economia *oggettiva;* il corporativismo persegue un fine economico obbiettivamente valido, un fine cioè produttivistico: l'aumento della produzione, conseguibile attraverso l'eliminazione della rendita. Ecco sorgere così il problema di un sistema autonomo d'economia nel quale la rendita venga a scomparire. [2]

Anche questo problema, d'accordo con la sua *forma mentis*, il Fovel non lo presenta sullo sfondo politico del contrasto di classe, non lo vede come problema morale di una più giusta ripartizione della ricchezza, e nemmeno lo prospetta come problema economico di incremento di reddito o diminuzione di costi o mag-

in « Nuovi Problemi ecc. », 1931; *Massimo benessere statale-corporativo e « libertà di scelta » individuale*, in « Archivio di Studi corporativi » 1931.

[1] Vedi *Identificazione dell'individuo e dello Stato come attori economici: la frode e la violenza*, in « Nuovi Studi ecc. », 1930; *Identificazione dell' individuo e dello Stato come attori economici: prezzi economici e prezzi politici*, in « Nuovi Studi ecc. », 1931. Confronta anche *L'individuo e lo Stato nella scienza economica*, in « Nuovi Studi ecc. », 1930; *L'individuo e lo Stato nell'economia corporativa*, in « Nuovi Studi ecc. », 1930.

[2] Secondo la terminologia del Fovel si ha un *atto di politica economica* quando, dato un qualsiasi tipo di equilibrio economico generale e dato che il governante provochi una trasformazione qualsiasi economica, il numero dei fattori primi dell'equilibrio su cui il governante ha agito resti, a trasformazione avvenuta, immutato; si ha invece un *sistema autonomo di economia* se il numero dei fattori primi risulta variato in più o in meno di quello che era prima. Distinzione meramente formale; tuttavia poco soddisfacente. Essa infatti ha a sua volta il fondamento nella classificazione dei fattori primi dell'equilibrio generale, capitale, lavoro, imprenditori; classificazione discutibile sotto più punti di vista, ma che comunque risponde a criteri che non hanno la più lontana correlazione con gli atti del governante in misura maggiore o minore sovvertitori del sistema economico preesistente. Insomma, adottando una differente classificazione dei fattori primi, potrebbe avvenire che un atto classificato di politica economica dovesse passare nell'altra categoria, o viceversa. Intorno al concetto di politica economica ed alla concezione dell'economia corporativa sono da vedersi: *Economia e Corporativismo* s. c.; *Politica economica e economia corporativa*, in «Diritto del Lavoro», 1929, il saggio sopra citato *Intorno al principio formale* etc., *Struttura teorica del corporativismo come economia dei produttori* in «Nuovi problemi ecc.» 1932. Si vegga anche C. Pagni, *A proposito di un tentativo di teoria pura del corporativismo*, in « Riforma Sociale », 1929.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

gior rendimento del lavoro sulla base di fatti osservati e dati raccolti; ma lo deduce come necessaria conseguenza da una concatenazione logica di proposizioni.

Tre sono i fattori primi della produzione: lavoratori, imprenditori, capitalisti. Ognuno percepisce una remunerazione proporzionale alla quantità della prestazione resa. Però « se la remunerazione del lavoro e del capitale o delle combinazioni cresce, cresce anche la quantità di lavoro, di combinazioni, di capitali disponibili. Se la rimunerazione del lavoro e delle combinazioni e del capitale decresce, decresce la quantità di lavoro e di combinazioni, ma la quantità disponibile di capitale resta invariata. »[1] Non solo; a differenza di quanto accade nel caso del lavoro e dell'impresa « non vi è nessun criterio razionale per fissare di quanto debba decrescere la rendita perché la quantità di capitale decresca di una data quantità » (ibid. p. 210). Ne conseguita dunque che i fornitori di capitale possono esser dissociati dal loro servizio; non solo, ma « dopo che i fornitori di capitale hanno cessato di fornire il loro servizio, è pur sempre disponibile tutta la quantità di servizio capitale che vi era disponibile nell'ultimo istante in cui essi hanno fornito il servizio ».[2]

« La sola trasformazione dell'equilibrio economico vigente che possa intraprendere il governante corporativo, affinché essa possa essere perfettamente costruita dalla economia teorica, è quella che consiste nella riduzione della rendita del capitale; sia poi che questa riduzione sia parziale tanto da lasciar sopravvivere nel nuovo equilibrio economico corporativo tutti tre i fattori primi dell'equilibrio attuale; sia che tale riduzione venga condotta fino alla intera elisione della rendita, e si abbia perciò, nel nuovo equilibrio economico corporativo, un numero di fattori primi inferiore a quello attuale, e, in ispecie, si abbia la disparizione del fattore: capitalista.... Se il governante corporativo

[1] *Struttura teorica del corporativismo come « economia di produttori »*, in « Nuovi Problemi di Politica, Storia ed Economia », 1932, p. 208. Il problema era già apparso precedentemente in *Economia e corporativismo*, 1929 (cfr. p. 61). Dalla stessa ispirazione procede anche: *Struttura economica del salario corporativo* in « N. Probl. » 1931, p. 305 e segg. e *Determinazione economica del salario corporativo* in « N. Probl. » 1932, p. 835 e segg.

[2] Op. cit. p. 234.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

può, con eguale legittimità teorica, dar inizio, tanto a un atto di politica economica arenditiera quanto a un sistema autonomo di economia arenditiera, esso ha, però, una ragione di logica economica, e soltanto di logica economica (esclusa ogni altra considerazione politica, sociale, ecc., che qui sarebbe fuori di sede) per dare inizio, in luogo che a un atto di politica economica arenditiera, a un sistema autonomo di economia arenditiera; tale ragione consiste nel fatto che, assunto il governante (con i suoi rappresentati: la collettività economica) quale titolare a beneficiario del provvedimento arenditiero, il costo di tale provvedimento, sia la riduzione della rendita parziale o sia invece totale, è sempre uguale; mentre, invece, quando la riduzione della rendita sia totale, il vantaggio del governante, che consiste nell'avocazione a sé della rendita, è il massimo possibile ».[1]

Giunto a questo punto, il Fovel si pone la domanda se il sistema « autonomo » di economia che il governante verrebbe in tal maniera a realizzare, sia o non una « *economia di produttori* ».

Il problema è studiato *in una fase di equilibrazione,* vale a dire in questa ipotesi particolare: « che, dopo che il governante ha eliso la rendita, non avviene, né nei fornitori di lavoro, né nei fornitori di combinazioni, nessun movimento all'infuori di quelli già prima avviati e che dovevano condurli all'equilibrio finale precedente, non avvengono, insomma, che movimenti di natura statica; e che i soli movimenti di natura dinamica rispetto all'equilibrio finale precedente, sono quelli compiuti dai fornitori di capitale, che, non percependo più la rendita che è stata elisa, cercano, data la loro nuova posizione iniziale, un nuovo assetto, e, per essere precisi, un nuovo equilibrio generale finale diverso dal precedente ».[2] Perché poi il Fovel scelga questo particolare momento nella dinamica economica, perché si chiuda entro questo determinato *perimetro logico*, è spiegato in questa frase, di cui non riesco a intendere la logica necessità: « affinché l'indagine resti di natura teorica e sia, cioè, esclusivamente econo-

[1] *Teoria del corporativismo come « economia dei produttori »* in « Nuovi Problemi ecc. », 1933, p. 51-52.

[2] *Teoria del corporativismo come « economia dei produttori »*, in « Nuovi Problemi » 1933, pag. 55.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

mica e rigorosamente scientifica; e affinché l'indagine resti nell'ambito prescrittole di un sistema autonomo di economia tratto fuori dal governante dall'equilibrio generale precedente ». Il nucleo centrale di questo saggio è rappresentato dalla ricerca del comportamento dei redditieri, una volta avvenuta l'elisione della rendita. Lasciando di seguire passo passo il ragionamento del Fovel, riporto la conclusione ultima: con l'elisione della rendita migliora la condizione di tutti, operai e imprenditori, sia vecchi che nuovi; in tal modo ogni individuo realizza in modo maggiore di prima la qualità di produttore. Si risponde così affermativamente al quesito che aveva dato origine alla ricerca. [1]

Questa tesi dell'elisione della rendita, tesi che nella storia delle dottrine economiche ha una notevole tradizione, è uno dei pochi motivi politici della concezione corporativa foveliana. E politico resta nella sua essenza, non ostante la sua trascrizione formale. Questa esigenza politica, più nitida nei primi saggi, meno apparente negli altri, dove sovente si nasconde come Aretusa sotto l'arida crosta dei sillogismi, ma pur sempre immanente, costituisce uno dei non molti rivoli di sangue che circolano in tanta gelida *anumanità* raziocinante e ad essa dà calore e colore. Pure vivo agile e penetrante è il saggio *Corporazioni, Costi, Prezzi e Consumatori* (Nuovi Problemi ecc., 1934) meno sottilmente formalistico, più aperto alla immediata intuizione del reale, più politico insomma, che io proprio per queste ragioni reputo uno dei più felici e ragguardevoli saggi di tutta la ricca produzione foveliana in tema di corporativismo. Prende lo spunto dal noto interrogativo dell'Einaudi: corporazioni chiuse o corporazioni aperte?, ma subito allarga il suo orizzonte agli sviluppi presumibili delle corporazioni quando gli imprenditori gli agricoltori e i lavoratori di oggi siano messi di fronte a circostanze nuove di tecnica produttiva. E subito l'argomento ci afferra. E perché ci afferra? Perché si tratta di argomento concreto. Nel

[1] Sullo stesso argomento, senza apporti teorici nuovi, è il saggio *L'economia dei produttori*, in « L'economia Italiana » giugno-luglio 1934. Vedi anche di CONSIGLIO, *Scienza economica e realtà economica* « L'economia italiana » 1934 e replica di M. FOVEL, *Ancora dell'economia dei produttori* in « Nuovi Problemi » 1933, p. 211 e segg.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

suo stile fastoso ci avverte il Fovel di aver qui fatto un passo innanzi, « dal mondo cristallino, lucente e sagomato, ma inafferabile e impalpabile delle ipotesi economiche, al mondo denso, torsionato e sghembo, ma tangibile e stringibile della realtà economica » (ibid. p. 576). Rallegriamoci di questo passo che ci ha procurato delle analisi fini e gustose, vuoi nell'ordine delle osservazioni di fatto: ricordo l'analisi del mondo imprenditorio, italiano, del suo carattere di *élite* inventiva, fantasiosa, più incline alla lirica delle divinazioni economiche felici, che alla fredda metrica delle combinazioni di denaro (p. 588 e ancora a p. 602 e segg.), ma sopratutto la magistrale analisi della stabilizzazione monetaria e del significato imprenditorio della « quota 90 » (pp. 608-614); vuoi nell'ordine delle teorie: analisi dell'attività dello stato, dei limiti di rigidità di un ordinamento ecc. Fondata su questa salda duplice base di osservazione e di teoria, la costruzione foveliana dei futuri sviluppi della corporazione procede vigorosa e persuasiva, per quanto incertezze siano inevitabili nel profilare l'avvenire, che è in grembo a Giove, e quindi legittimi si affaccino al lettore dubbi e riserve. Secondo il Fovel la corporazione in un primo tempo restaura l'equilibrio immobilistico della concorrenza privata ed insieme instaura l'equilibrio, parimente immobilistico, del monopolio pubblico; ma in breve, le tendenze progressive interne della corporazione soverchiano le sue tendenze interne immobilistiche. « La corporazione, per ciò solo che raggiunge, in un settore lo stato di equilibrio concorrenziale ed in un altro settore lo stato di equilibrio monopolistico, suscita anche, e ai propri margini, le nuove imprese infrangitrici di ogni equilibrio e, perciò solo, progressive. Prima, però, si era anche visto che la corporazione, avendo raggiunto, sia nel settore concorrenziale che in quello monopolistico, lo stato di equilibrio, ha, in sé le ragioni per evitare che esso sia infranto da nuove intraprese insorgenti, per conservarlo così com'è indefinitamente e, cioè, per realizzare una condizione di cose stazionaria. Quale sarà ora, di queste due possibilità che entrambe esistono — e che esistono, insistiamo, con pari legittimità teorica — quella che, nella realtà, avrà maggiore probabilità di realizzarsi? » Ecco la domanda cui

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

il Fovel intende rispondere nel corso di questo saggio; domanda alla quale, egli osserva, l'economista puro non ha, come tale, elementi per rispondere. Occorre trascriverla in termini di economia; e cioè: « gli imprenditori vittoriosi, diventati monopolisti, continueranno ad avere qualità di intraprendenza, o, invece, si metteranno a riposare sulle alte posizioni raggiunte? gli imprenditori vinti, esclusi da ogni monopolismo, prenderanno l'iniziativa di nuove intraprese, oppure si rassegneranno alle basse posizioni in cui sono stati cacciati? » (ib. p. 642). A questi interrogativi l'economista può ben rispondere in termini d'economia, ma *d'economia reale e concreta.* E lasciamo andare il resto dell'articolo (interessantissima anche l'ultima parte relativa alla funzione dei consumatori come protagonisti continui della corporazione progressiva) e soffermiamoci su l'aspetto metodologico di esso. Trovo qui la conferma della critica che ho più sopra formulato: il punto vulnerabile del Fovel sta, a mio modo di vedere, non già nell'aver commesso degli errori logici nel concatenamento delle deduzioni, ma nell'affrontare problemi le cui stesse premesse sono astratte e formali. Quando perciò egli si difende dalle critiche di « deformazione della realtà » rinchiudendosi nel perimetro logico della indagine teorico-deduttiva intrapresa e sfidando l'avversario sul terreno della logica formale (vedi ad es. « *Ancora dell' economia dei produttori* », « Nuovi Problemi », 1933, p. 213 e sgg.), egli sposta i termini della questione: non si tratta di quanto avviene entro il famoso perimetro, ma è proprio del perimetro, della sua maggiore o minore ampiezza, in altri termini, della impostazione del problema che si fa questione. È qui, nell' impostazione del problema, che lo scienziato dà corpo in una alla realtà e alla teoria; così la teoria sarà realtà, una necessaria *deformazione della realtà*, ma pur sempre realtà; laddove da un problema meramente formale non scaturisce nemmeno una realtà deformata: si resta nel vuoto, purissimo quanto si vuole, ma vuoto dell'astrattismo. E così si spiega perché i saggi sull'individuo e Stato, ad esempio, o il più recente saggio su la *Scienza economica formale: tradizionale e corporativa* [1] non ci dicano niente, mentre il saggio *Corpora-*

[1] In « Nuovi Problemi ecc. », 1935. In questo saggio il Fovel prende in esame una economia

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

zioni, Costi, Prezzi, e Consumatori apporti un reale contributo al nostro sapere economico. Sembra che il Fovel non si renda esatto conto della profonda differenza metodologica che intercede tra questo e gli altri lavori, differenza che va oltre a quelle avvertite dal Fovel (e che risultano dai passi riportati). Tutti i veri economisti lavorano in termini di scienza pura, d'accordo; ma c'è un divario incolmabile tra purità, diciamo così, *astratta* e purità *concreta*, tra dommatismo, formalismo e verace scienza. In conclusione, io non saprei non ripetere per questi svariati tentativi del Fovel il giudizio che ebbi una volta ad esprimere circa la riduzione ad unità di individuo e Stato in quanto attori formali: « non mi sembra — così scrivevo — che l'abilità grande del Fovel arrivi a risultati fecondi. Di criteri formali di unificazione dell'azione individuale e di quella statale se ne possono immaginare, e più d'uno. Ma poi? Dalla unificazione bisogna tornare alla distinzione, sia pure concependo i distinti come momenti di una superiore unità. Ed allora il criterio della scelta individuale non è valido (perché soggettivo ed inconoscibile) per le scelte dello Stato. E siamo daccapo ».[1] Con le quali parole volevo dire che il problema *vero* quale si presenta nella realtà, non idealmente unificata, è quello della scelta materiale, problema che resta ignorato ove si guardi unicamente alla forma della scelta.

7. — Se in Fovel può dirsi che predomina la preoccupazione formale a quella contenutistica, l'astratto al concreto, in Ugo Spirito direi che prevale il concreto all'astratto, il contenuto alla forma. Forse taluno, che non abbia letto direttamente, o abbia letto senza intendere, l'opera di Spirito, e rammenti invece le critiche che da più parti insorgono, di « astrattismo », di « intellettualismo », di « filosofismo economico », stupirà di questo mio giudizio come di giudizio stravagante e contro corrente; ché il

obiettivo-subiettiva, fondata cioè sulle semplici scelte (curve di indifferenza paretiane), e tenta di dimostrare che, mentre una scienza economica dei motivi individuali, utilitari, egoistici ecc. non può costruire una realtà economica come quella corporativa, può invece farlo una scienza economica dei puri semplici atti o scelte, o quantità di merci e prezzi, qual'è l'economia obiettivo-subiettiva e anumana. Attraverso la dimostrazione che l'utilità non è perfettamente misurabile (ed invero questa dimostrazione ci sembra condotta in guisa da rasentare il sofisma) arriva alla conclusione che la scelta è coatta e conduce a una soddisfazione non massima.

[1] In *A proposito di interventi statali*, l. c.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

mio lettore penserà, e penserà giustamente, che astrattismo e concretezza non vanno d'accordo, per la contradizion che non consente,... e non voglio già supporre che aderisca alla volgare e grossolana ma comune opinione che filosofia sia sinonimo di astrattismo e il filosofo un acchiappanuvole navigante nell'etere sottile degli iperspazi, ben lungi dalla soda e massiccia realtà quotidiana. Evidentemente, o ha torto questa critica corrente, oppure ho torto io: *tertium non datur*. A me dunque l'onere della prova.

Quale la posizione che assume Spirito nei confronti del problema: rapporto tra scienza e filosofia? Quale il concetto di scienza? La scienza, risponde Spirito, [1] è momento dialettico essenziale della filosofia; la scienza, in quanto determinazione del molteplice, è determinazione del fatto della natura, a differenza della filosofia, che è consapevolezza dell'atto, dello spirito. Differenza, si avverta bene, che non porta a contrapporre scienza e filosofia, così come l'atto non si contrappone al fatto; bensì, come l'atto è sintesi di se stesso e del suo opposto e non può non convertirsi sempre nel fatto (e, di converso, il fatto non risolversi nell'atto), anche la filosofia non può non essere scienza, ossia conoscenza del particolare, e ogni scienza non esser filosofia, ossia consapevolezza dell'atto, dell'esperienza, infine della stessa scienza. Errano dunque tanto coloro che tra scienza e filosofia scavano un fosso incolmabile, quanto coloro che della filosofia fanno una *scientia scientiarum*, una scienza avente una vita autonoma e che, in quanto onnicomprensiva, sia la più concreta di tutte le discipline. La scienza è veramente la massima consapevolezza e la massima concretezza, ma solo in quanto si realizzi non al di sopra della scienza, ma nella scienza stessa.

Ecco il punto essenziale del pensiero filosofico di Spirito, il suo peculiare contributo nel campo speculativo. Qui si riallaccia la sua concezione della scienza economica. Vediamo. Che è la scienza dell'economia? Esiste, e ne è condizione logica, l'economia

[1] Mi valgo di frasi che cito testualmente da *La critica della economia liberale*, Milano, 1930 e *Scienza e filosofia*, Firenze, 1933. Non faccio menzione delle pagine, per non aggravare quest'articolo di soverchie note.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

come categoria filosofica? ossia, esiste l'*economicità* e la relativa scienza? A questa domanda, in cui si riassume il problema fondamentale e da cui debbono sempre rifarsi i filosofi, [1] Spirito risponde negativamente. « Che l'economia non possa essere categoria filosofica ci è dimostrato non da un'indagine speciale intorno al concetto di economia, ma dalla stessa concezione dell'atto o della categoria. Per chi sia convinto dell'attualità della categoria, essa non può essere che assolutamente una e infinitamente molteplice. Non può esservi categoria del particolare, del fatto, dell'oggetto. Quando dal concreto si passi all'astratto, allora al distinguere succede il distinto, all'attività categorizzante il fatto, alla categoria la determinazione empirica. Empirica, e soltanto empirica, perciò, può essere la determinazione dell'economia, allo stesso modo come soltanto empirica può essere ogni determinazione dello spirito, ogni particolare » (*La critica* ecc. p. 17-18). Questa è la posizione raggiunta in un primo tempo dallo Spirito; di qui discende la critica al concetto di *homo oeconomicus* in quanto elevato da astrazione di carattere empirico a categoria filosofica. Di qui il saggio sul Pareto, sul Barone e via dicendo.

Ma ecco che appaiono nuovi motivi a mutare il canto monodico in polifonico: il quadro si ravviva di nuovi colori. La critica alla economia tradizionale non si limita alla metodologia in senso stretto; essa investe anche i presupposti storici e politici di questa scienza: l'economia classica è una economia individua-

[1] Scriveva il Croce nel suo volume sul *Materialismo storico:* « Io credo che ci sia ancora da elaborare filosoficamente il concetto di valore, e che bisogni percorrere fino al fondo quella strada, che gli economisti puri hanno percorso solo fino a un certo punto. Si veda com'essi siano ancora perplessi tra i concetti di egoismo, legge del minimo mezzo, soggettivismo, psicologismo, edonismo, eudemonismo, e via dicendo. Trovare il fatto primo economico, l'elemento irriducibile che fa dell'economia una scienza indipendente, è un problema non ancora risoluto, benché sia avviato alla soluzione » (p. 173). Osserva a questo proposito Spirito (nel saggio su *Croce economista*) che col ricondurre l'atto economico, la scelta a un *valore*, ossia a un atto spirituale, assolutamente individuale, inconfondibile, e imparagonabile e non misurabile, il Croce viene implicitamente a negare la scienza dell'economia come scienza di quantità misurabili, di massimi e minimi ecc. Più tardi il Croce nella *Filosofia della Pratica*, introducendo la nota distinzione di concetto e pseudoconcetto, scava un abisso tra scienza e filosofia; preoccupato di distinguere la sfera del particolare dalla sfera dell'assoluto, assegna all'atto economico il mondo dell'*utile*, che coincide col particolare, e in tal modo riduce la scienza economica a una mera « matematica applicata al concetto di volizione o azione ».

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

listica, è l'economia dello Stato liberale. Questo la ragione della sua condanna. Il soggettivismo che è a fondamento dell'*homo oeconomicus* e sul quale s'incardinano i più recenti orientamenti della scienza economica (scuola psicologica, marginalistica, matematica ecc.) porta a considerare gli individui nella loro particolarità. Ma gli individui come tali sono esseri necessariamente eterogenei, perché i gusti, i bisogni, gli interessi, le finalità non sono paragonabili. Ora, « di un mondo concepito come moltitudine caotica di individui, vivente ognuno sotto il solo impero del proprio arbitrio, è insensato voler fare la scienza. Scienza vuol dire disciplina, e l'individuo che non è ancora cittadino è senza disciplina; vuol dire norma, e l'individuo non può riconoscerne alcuna oltre il suo gusto del momento; vuol dire, sopratutto, conoscenza obiettiva e universale, e l'individuo del liberalismo è soggettività particolare. A tale individuo l'economista si volge solo per constatarne la *natura* e garantirne la primitività: lungi dal guidarlo e disciplinarne gli interessi, lo abbandona al cozzo brutale della domanda e dell'offerta, in cui tutto il suo ideale si riassume. È la scienza dell'anarchia ». [1] Ossia, non è scienza. « Quel che si nega è addirittura la dignità di scienza all'economia costruita da Smith in poi; si nega, in altri termini, che sia mai esistito un economista capace di superare l'empiricità delle ricerche particolari per assurgere a un sistema informato a un principio unico e organico; si nega, infine, che ci sia un solo concetto fondamentale dell'economia (valore, utile, bene economico, gusto, *homo oeconomicus*, libera concorrenza ecc.) cui si attribuisca un significato non intimamente contraddittorio ». [2]

Dopo la demolizione, la ricostruzione; se l'*homo oeconomicus* nel suo soggettivismo empirico, irriducibile a categoria assoluta, non può esser fondamento di una scienza, questo fondamento ha da cercarsi nella *organicità essenziale* della vita sociale considerata sotto l'aspetto economico. Fondamento quindi di ogni scienza sociale, e dell'economia in particolare, è il concetto di Stato, con

[1] Spirito, *I fondamenti* ecc. p. 10.
[2] Spirito, op. cit. pag. 237.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

il correlativo problema dei rapporti tra Stato e individuo. Ed eccoci alla notissima « identificazione di individuo e Stato » che ha fatto versare inutili rivoletti d'inchiostro a critici che non avevano nemmeno lontanamente afferrato il senso di queste parole. Lo Stato moderno, secondo Spirito, non è più lo Stato trascendente respinto al margine della vita sociale, della concezione liberale, e nemmeno lo Stato burocratico e paternalista del socialismo; è lo Stato che tende a superare l'antinomia tra individuo e collettività, tra libertà ed autorità, e la supera mediante un elemento mediatore che è il gruppo, la collettività parziale, la corporazione. Lo Stato non è più « il governo », ma la nazione economicamente e giuridicamente organizzata. È in seno a questa organizzazione, nelle corporazioni, che individuo e Stato si identificano; identificazione *in interiore hominis* beninteso, identificazione di volontà. Da un lato lo Stato, nella catena di gruppi implicantisi, di anello in anello procede dal centro alla periferia e finisce col coincidere con tutta la Nazione; non più ente sopraordinato dunque, o parte, o classe, o burocrazia, ma la stessa volontà della Nazione nel suo organismo sistematico; dall'altro lato l'individuo dalla periferia procede verso il centro, salendo nella gerarchia statale e pertanto la sua libertà e iniziativa non si esaurisce più nella ristretta sfera dell'arbitrio privato, ma si esercita ed afferma in tutto l'organismo sociale.[1]

Questo dunque il principio informatore della *nuova* scienza economica; nuova per le radicali trasformazioni che discendono necessariamente da questo principio e che mutano totalmente la fisionomia della dottrina economica. E quali i capisaldi di questa nuova economia? Eccoli:

1. Subordinazione di ogni fenomeno economico al fine statale (essenziale *politicità* o *storicità* dell'economia);

2. Interdipendenza dei fenomeni economici, considerata in funzione del fine statale (*sistematicità* o *organicità* della vita economica);

[1] Vedi per l'aspetto corporativo del pensiero di Ugo Spirito: *I fondamenti della economia corporativa*, Milano, 1932, e *Capitalismo e Corporativismo*, Firenze, 1933.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

3. Carattere *pubblicistico* della proprietà privata e della vita economica individuale.

4. *Obiettività* dei fenomeni economici data dall'obiettività del fine statale, e quindi loro intelligibilità scientifica, in contrapposizione alla soggettività dell'individualismo (ofelimità);

5. Critica dei concetti di libera concorrenza e monopolio, e affermazione di un'effettiva e più profonda *libertà economica* (negazione del liberismo anarchico e del vecchio statalismo burocratico;

6. Carattere internazionale della Nazione e *unità* essenziale del mondo economico.

Questo il programma di lavoro che Spirito formulava nel 1930 e che negli anni successivi doveva svolgere e approfondire. In tal guisa, il problema del corporativismo dal ristretto settore dell'organizzazione del lavoro – dove gli studiosi del diritto corporativo minacciavano di rinserrarlo – era proiettato sullo sfondo più vasto di tutta la struttura economica e politica, ed investiva i problemi del liberismo e del capitalismo, ossia i problemi basilari della nostra costituzione sociale. È indubbio che questa ampliata visione si debba al vivo e vigile senso che Spirito possiede della storicità dei problemi sociali, senso affinatosi nella meditazione idealistica; ed era proprio questo senso storico e politico ciò che lo portava a mettere a fuoco il punto più sensibile, direi, di maggiore attualità. Bisogna infatti ricordare: volgono gli anni dal 1927 in poi, gli anni cioè in cui la dottrina del fascismo riceve la sua perfetta e compiuta formulazione nella parola e negli scritti di Benito Mussolini, ed il corporativismo, prima ancora che nella concreta attuazione istituzionale, è dalla teoria nitidamente formulato come problema economico-politico-etico del popolo italiano. [1] Questo per l'Italia. Oltre confine, in tutto il mondo imperversa una tremenda crisi, dilaga inesorabile e incontenibile la disoccupazione, ristagna il commercio estero, langue il

[1] Come non ricordare qui l'opera e gli scritti di Giuseppe Bottai? Di questi mi limito a citare: *La Carta del Lavoro*, Roma, 1928; *Esperienze corporative*, due voll., 1929 e 1934; *il Consiglio nazionale delle corporazioni*, 2ª ed. 1935. Tutti questi lavori sono dal lato documentario importantissimi.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

commercio interno. Si tentano qua e là esperienze varie nella speranza di una ripresa economica, ma i risultati sono incerti, poco incoraggianti. Gli studiosi che si affannano a interrogare i fatti per scoprire la fonte secreta di tanti guai, non sono concordi nel diagnosticare la causa, scettici nel suggerire i rimedi. E viene allora spontanea la domanda: crisi *nel* sistema o crisi *del* sistema? [1]

Sulla risposta non cade ombra di dubbio: la crisi è del sistema. Ed a questo sistema economico, che cade travolto dalle antinomie insite alla sua struttura, si sostituisce un nuovo ordine economico, quello corporativo. Ma non già, si badi bene, proprio quello che si viene attuando con la Carta del Lavoro, le leggi sull'ordinamento sindacale, sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni, o sulla istituzione di 22 corporazioni. Questi non possono essere che i primi passi, ancora indecisi e timidi. Ma se il politico necessariamente deve procedere a rilento, è compito dello scienziato, nella sua costruzione teorica ideale, di precorrere il faticoso evolversi degli eventi e additare le mète ultime. Ed eccoci così alla famosa relazione presentata da Spirito al II Convegno di Studi sindacali e corporativi (Ferrara, maggio 1932), intitolata *Individuo e Stato nell'economia corporativa*, nella quale Spirito profila un tipo ideale di corporazione che superi davvero il dualismo di privato e di pubblico, l'antagonismo di capitale e lavoro (perpetuantesi nell'ordinamento duale sindacale), non sovrasti, in un piano superiore e distinto, all'azienda ma con l'azienda si identifichi. Questo tipo di corporazione è quella che lo Spirito chiama *proprietaria*. « È una soluzione, scrive Spirito, che, almeno sulla carta, risolve le antinomie sopra accennate, unisce il capitale e il lavoro, elimina il sistema dualistico, fonde l'azienda con la corporazione e infine consente un'effettiva immedesimazione della vita economica individuale con quella statale.

La espressione non troppo felice ha richiamato alla mente di chi ha ascoltato o letto la relazione la spiacevole visione di un

[1] Per la copiosissima letteratura italiana ed estera sulla crisi del capitalismo, rinvio alle mie bibliografie pubblicate in appendice ai due volumi della Scuola di scienze corporative di Pisa, *La crisi del capitalismo*, e *L'economia programmatica*, Firenze, 1933.

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

corporativismo bolscevizzante; di qui una lunga serie di scritti polemici, il cui significato e valore però, è esclusivamente politico. Sedato un poco il primo tumulto, si delineò un progressivo moto di comprensione che sboccò in consensi più o meno condizionati. Nel ripubblicare la relazione nel volume *Capitalismo e Corporativismo*, Spirito poteva scrivere nella introduzione, in cui è rilevato il cammino fatto dalle idee da Ferrara in poi: « Al primo contrasto violento e perentorio, è successa a poco a poco una certa convinzione della necessità di porsi per quella via e una comprensione più o meno esplicita di quei problemi e di quelle soluzioni... Oggi, dopo poco più di un anno, la discussione sulla legittimità del capitalismo, della proprietà privata, della disciplina corporativa delle aziende produttive, ecc. è divenuta generale e nessuno più ardisce di scandalizzarsi se si parla di crisi del capitalismo e di trasformazione in senso pubblicistico della proprietà. Quell'economia programmatica, che allora non si sapeva scindere dal sistema bolscevico, è ormai accettata come propria del corporativismo, né si troverebbe facilmente chi dichiarasse di pensare il contrario. La legge sull'autorizzazione delle imprese industriali e la fondazione dell'I. R. I. non hanno certo sollevato opposizioni e, se qualche riserva è stata fatta, essa è venuta proprio in senso contrario, da chi temeva il carattere troppo poco corporativo dell'intervento statale. Argomenti come quelli della compartecipazione e perfino della conduzione collettiva sono stati messi all'ordine del giorno e si sono anche fatti dei tentativi pratici di notevole importanza. Il dualismo astratto di datori di lavoro e lavoratori è stato più volte sottoposto a critica e ha accelerato il movimento verso la costituzione delle corporazioni di categoria. L'iniziativa privata non è più l'idolo intangibile; da molti si ha ritegno di nominarla e spesso si preferisce indicarla con l'espressione più propria di iniziativa individuale. La stessa famosa e indigesta identificazione di individuo e Stato, che tanto filo ha dato da torcere a tutti i dilettanti della politica, della filosofia, del diritto e dell'economia, è oggi servita in tutte le salse della retorica, senza neppure avvedersi di averla fatta propria ».

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

Il tentativo di risolvere gli antagonismi economici e le aporie dell'economia individuale e collettiva nella corporazione proprietaria, ossia mediante l'annullamento dell'impresa individuale, ci conduce a sottolineare un altro motivo fondamentale nel pensiero di Ugo Spirito: il motivo della proprietà. Il problema della proprietà deve essersi imposto assai presto, tuttavia ne manca una esplicita trattazione. Bisogna aspettare sino al giugno 1934 perché ci imbattiamo in una affermazione di questo genere: « la proprietà; ecco l'unico effettivo contenuto della scienza economica ».[1] Vediamo come procede il ragionamento di Spirito: i beni economici in tanto sono economici in quanto sono appropriati: infatti, i beni non suscettibili di appropriazione, come il raccogliersi nella preghiera, l'andare a caccia, lo scrivere il diario, il meditare sui problemi della vita, non sono beni economici. Entro la realtà etica di una famiglia non esiste vita economica; esistono solo problemi tecnici di produzione. Fermo questo punto, è agevole trarne i logici corollari. L'utile soggettivo, l'ofelimo, fondamento della scienza economica tradizionale, è l'utile dei beni che sono in privata proprietà, è una soddisfazione condizionata dalla proprietà. La proprietà significa contrapposizione di interessi, lotta, sopraffazione, di qui il principio di concorrenza, che l'economia tradizionale pone a base del suo sistema. E via dicendo. Ma a questo punto la questione si fa più complessa: perché possiamo domandarci se la scienza dell'economia, quando l'economia sia ricondotta alla proprietà, sussista ancora come scienza empirica (questa, ricordiamo, è la conclusione cui era pervenuto Spirito nella *Critica dell'economia liberale*), o sussista come scienza di quella *organicità essenziale* della vita sociale in cui sarebbe dovuta consistere la scienza economica secondo lo Spirito del 1932.

Orbene, la risposta è negativa. « Gli economisti si sono illusi di arrivare alla scienza dell'economia. Perché la loro pretesa potesse esser soddisfatta bisognerebbe ammettere l'esistenza di una scienza del negativo o del particolare, che è quanto dire di una

[1] Vedi *Il corporativismo come negazione dell'economia*, comunicazione tenuta all'Istit. naz. fasc. di cultura il 16 giugno 1934, pubblicata in « Nuovi Studi ecc. », vol. VII, fasc. III.

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

logica dell'illogico o di un sistema dell'irrazionale.... Scientifico potrà essere lo studio di alcuni strumenti del mondo economico, e la scienza si risolverà nella matematica, nella statistica, nella ragioneria e simili, nelle particolari indagini cioè, con cui, alla luce di queste scienze, si studieranno i fenomeni della circolazione della moneta, della tecnica bancaria, della traslazione delle imposte, etc.; ma scientifico non potrà essere mai lo studio del fenomeno economico in quanto tale, ossia lo studio dell'agire economico, perché agire economicamente, è appunto agire contradditoriamente, un agire repugnante ad ogni sistemazione logica. E come non può sussistere una scienza dell'economia, così non può darsi scienza dei particolari istituti della vita economica, della moneta, dello scambio, del mercato, della borsa, della banca e via dicendo perché tutti questi istituti hanno la stessa illogicità del presupposto da cui derivano ». E fermiamoci qui con la lunga citazione. Che resta dunque della scienza dell'economia? Più nulla. Se per economia si deve intendere la scienza del massimo benessere, questa scienza non può essere che la scienza etica e politica. Questa la via per la quale Spirito pensa di poter raggiungere l'unità spirituale dell'organismo sociale, che storicamente, concretamente dovrebbe realizzarsi nel corporativismo.

GIUSEPPE BRUGUIER.

(Continua).

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

COMMENTI E DISCUSSIONI

Il discorso del XXIII marzo. — Il discorso pronunciato da Mussolini all'Assemblea generale delle corporazioni è da un certo aspetto ancora più importante di quello del 14 novembre 1933, dà ancor meglio la sensazione precisa che la creazione rivoluzionaria del nuovo ordine è in atto. Mai prima d'ora si era avuta una così convincente dimostrazione di ciò che il corporativismo veramente può essere: non tanto o non solo dottrina economica e giuridica, quanto e sopratutto problema ed esigenza d'ordine politico-sociale. I concetti un po' vaghi che da anni offrono temi inesauribili ai commentatori della Carta del Lavoro, come quello di « organizzazione unitaria delle forze della produzione » e di « subordinazione di ogni interesse a quello superiore della nazione », acquistano finalmente un senso concreto, quell'organizzazione e questa subordinazione essendo ormai concepibili come mezzi per un reale ed attualissimo fine, qual'è la conquista dell'autonomia economica sopratutto nel settore della difesa nazionale. Non si parla dunque più d'interesse nazionale in astratto, ma di un ben definito e concreto interesse della Nazione italiana nel presente periodo storico in cui, come Mussolini ha detto, il fatto « guerra » è insieme con la dottrina del Fascismo un elemento determinante della posizione dello Stato di fronte all'economia della Nazione. E così si può definitivamente porre l'accento sopra uno dei due obbiettivi che la Carta del Lavoro assegna alle attività produttive (e che era difficile comprendere come potessero essere raggiunti contemporaneamente): sull'obbiettivo dello sviluppo della potenza nazionale (o, che è lo stesso, dell'autonomia politica), subordinandogli o, meglio, posponendogli quello del benessere dei singoli. « In caso di guerra », ha detto Mussolini, « si sacrificano i consumi civili », e alle masse egli promette giustizia, non benessere. Imponenti problemi son posti dal « piano regolatore » che divide la vita economica in due zone, quella dell'agricoltura, della piccola e media industria, del commercio interno, che resterà nell'ambito dell'iniziativa e della responsabilità individuale, « armonizzata in senso nazionale e sociale dall'autodisciplina corporativa », e l'altra del credito, delle grandi imprese capitalistiche o che lavorano per la difesa dello Stato e del commercio esterno, dove iniziativa e responsabilità private cadranno di fronte al controllo o alla gestione diretta o indiretta dello Stato. Problemi in parte già latenti nell'evoluzione corporativa e in parte nuovissimi: vi saranno vie di comunicazione fra l'una e l'altra zona? si trasformeranno i compiti delle corporazioni, la cui attività, ha detto il Duce, « offre le condizioni di ulteriori metodici sviluppi »? il popolo dei produttori non dovrà essere riorganizzato se la nozione di pubblico servizio diventerà sempre più comprensiva? quale sarà la sorte dell'organizzazione professionale là dove lo Stato riassumerà in sé tutti i fattori della produzione? e tutto questo in che senso influirà sui rapporti fra diritto corporativo e diritto

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

amministrativo? In fondo le strutture importano poco, purché la funzione sia adempiuta e il fine raggiunto. E con calma decisione il Regime risolverà ogni problema [*c. s.*].

Il corporativismo e l'assoluto. — Da che dipende il senso di sazietà al quale ormai non si riesce a sottrarsi quando si sente discorrere di identità di Stato e individuo, di Stato come essenza assoluta, di inveramento del liberalismo e del socialismo, ecc.? Benissimo ha scritto, di tutte queste cose, il BATTAGLIA nel precedente fascicolo di questo *Archivio*, riassumendo note dottrine, ma alla fine della sua esaltazione del corporativismo come essenza assoluta dello Stato, se è dubbio che si trovi ancora lo Stato, è certo che non si trova più il corporativismo. Non è sbagliato dire che sul terreno sociale, nell'organizzazione, individuo e Stato s'incontrano, ma, e poi? D'accordo che l'individuo debba assurgere allo Stato e lo Stato sustanziarsi nell'individuo, ma o questo avviene in ogni Stato, o non avviene mai. Conclusione (è il B. stesso che la trae): « non v'è Stato che in un certo senso non sia corporativo, poiché sempre lo Stato è in quanto lo sostenga l'individuo nelle sue determinazioni sociali ». E allora dove va a finire la definizione dello Stato corporativo? Si comprende, dati questi risultati, come la ricerca dell'essenza assoluta non interessi più nessuno. Lo Stato corporativo è una formazione storica, reale, concreta, che non mira all'assoluto, ma ha da fare con problemi storicissimi, realissimi, concretissimi; è uno Stato vivo, non una formula filosofica [*c. s.*].

Rapporti economici e giurisdizione corporativa. — Una lacuna nel sistema del diritto corporativo, alla quale il legislatore dovrà provvedere perché si tratta di questione essenziale, risulta dalla mancanza di disposizioni circa l'applicazione giudiziale degli accordi economici (art. 12 della l. sul Consiglio Naz. delle corporazioni) e delle tariffe e prezzi corporativi (art. 10 della l. sulle corporazioni). La questione è sorta praticamente in sede di controversie individuali, a proposito degli accordi collettivi (vedila riassunta da DE AMICIS, *Uno sguardo d'insieme alla giurispr. del lavoro nell'a. 1935*, nella « Magistratura del lavoro. L'impiego privato », 1936, fasc. 1), ma concerne tutti i rapporti economici di categoria o fra categorie economiche e in genere tutta la disciplina corporativa della produzione. Gli accordi economici collettivi non rientrano nella competenza del giudice del lavoro, perché i rapporti che essi regolano non sono di lavoro, e quindi non adempiono a una condizione voluta dall'art. 1 del R. D. 21 maggio 1934 n. 1073, che ha dettato il regolamento procedurale delle controversie individuali. Non rientrano neanche, stando alla lettera del citato art. 12 della l. 1930, nella competenza della Magistratura del lavoro. Cosicché mentre il legislatore ha disposto relativamente alle controversie per l'applicazione dei contratti di lavoro (collettivi e individuali) e per l'applicazione delle norme elaborate dalle corporazioni,

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

stabilendo competenze e procedure speciali, si verifica, poi, la stridente disarmonia di controversie per l'applicazione di accordi economici fra associazioni e di tariffe e prezzi, le quali sfuggono alla giurisdizione corporativa, non ostante che il loro contenuto sia corporativo per eccellenza. È difficile prevedere se, diffondendosi la normazione corporativa, la pratica offrirà molti esempi di controversie collettive, non potendosi escludere che accada in questo campo ciò che si è già verificato relativamente alle controversie collettive in materia di contratti di lavoro, per cui la M. d. L. è ormai disoccupata completamente (dopo esser stata, in verità, occupata scarsissimamente, il che comunque è un bene, dal punto di vista della pace sociale); ma può darsi, invece, che le controversie individuali — non tanto a proposito delle norme corporative propriamente dette, quanto degli accordi, delle tariffe e dei prezzi — non facciano difetto, di guisa che sia fin d'ora opportuno procedere all'integrazione del regolamento del '34 [*c. s.*].

Stato di diritto e Stato fascista. — Tutti gli argomenti, buoni e cattivi, che possono invocarsi per dimostrare che lo Stato fascista realizza perfettamente l'ideale immagine del *Rechtsstaat*, sono eloquentemente esposti nella prolusione napoletana di F. D'Alessio. Cattivo argomento ci sembra quello dell'assoluta e decisiva importanza che nello Stato fascista ha l'ordinamento giuridico, di guisa che nessuna forma della sua vita sfugge al diritto, come dimostrerebbe anche il fatto che il corporativismo è stato attuato giuridicamente. Sarà questione di più o di meno, ma quale mai Stato vive e agisce senza diritto? Ciò è stato sostenuto per l'organizzazione politica sovietica, ma giungendo alla conclusione — con la logica del paradosso — che, appunto perciò, quello dei sovieti non è uno Stato. Neanche offre un buon argomento (sviluppo del precedente) il rilievo che gli organi chiamati a volere per conto dello Stato fascista sono ordinati giuridicamente; si avrà allora, caso mai, la figura dello « Stato legale », che di per sè stessa è adattabile perfettamente a qualsiasi tipo di Stato. Presupponendosi che condizione per l'esistenza dello Stato giuridico sia la divisione dei poteri, questa sarebbe oggi attuata in modo che anche lo Stato si troverebbe assoggettato al diritto, pure essendone la fonte. Certo, nello Stato fascista non solo è possibile ma necessaria la discriminazione dell'atto normativo da quello di esecuzione; ma ciò solo in quanto nella gerarchia che s'istituisce fra i poteri, quello legislativo continua ad essere superiore — formalmente — all'esecutivo. Senonchè tale superiorità formale aveva un significato positivo quando dietro di essa vi era una superiorità sostanziale, politica, del potere legislativo, i cui organi parlamentari, e sopratutto la Camera, erano in realtà organi di governo; ma nello Stato fascista la supremazia politica è concentrata nel Governo vero e proprio, sicché può chiedersi che cosa sia diventata, rispetto a questo, la supremazia puramente formale del potere legislativo e della legge. È vero poi che nello Stato fascista il principio della giustizia nell'amministrazione

Biblioteca
Nazionale
Centrale
di Roma

(al quale il D'Alessio dà giustamente rilievo) è proclamato senza equivoci e applicato metodicamente. Ma, a parte il fatto che si tende ad allargare la nozione dell'« atto politico », sottratto ad ogni sindacato, qui siamo nella sfera della vita amministrativa (attività esecutiva), non in quella della vita costituzionale. Sta bene che l'amministrazione agisca entro limiti giuridici, ma il problema verte sull'esistenza di tali limiti e sulla loro estensione. Ora è certo che se la loro determinazione implica il riconoscimento di diritti individuali precostituiti, non sarà lo Stato fascista a porseli. E se è vero, come ha dimostrato il BODDA, *Lo Stato di diritto, a proposito di alcune recenti opinioni* (Pubbl.ni dell'Istituto di sc. giur. della R. Università di Messina, 1935), che Stato di diritto è « quell'ordinamento statale nel quale esistono e sono tutelati diritti pubblici subbiettivi dei singoli », prima di affermare che lo Stato fascista è Stato giuridico bisogna precisare in che senso trova luogo nella concezione fascista dello Stato quella dei diritti pubblici subbiettivi, dato che lo Stato fascista mira essenzialmente alla tutela d'interessi generali, e la protezione dei diritti individuali è, per esso, tutt'al più un mezzo per il raggiungimento dei suoi scopi, e non già un fine (come riconosce anche il D'Alessio). Sinteticamente può dirsi che nello Stato fascista le situazioni giuridiche individuali non implicano necessariamente il riconoscimento di volontà soggettive, ma sono piuttosto modi — definiti obbiettivamente — di partecipazione alla vita dello Stato, integrazioni giuridiche della vita sociale. Perciò quelle che possono sembrare limitazioni o negazioni di libertà, dal punto di vista individualistico, e quindi depotenziamenti dell'individuo, appariscono tutt'altro se si abbandona tale punto di vista: l'individuo risulta, invece, potenziato. In conclusione, anche se, sotto certi aspetti, si può riconoscere allo Stato fascista il carattere di Stato di diritto, ciò può essere importante solo per chi si preoccupa di versare il vino nuovo entro otri vecchi. S'intende che non vale la pena di scagliarsi furibondi contro il concetto di Stato giuridico, come fanno i pubblicisti del nazionalsocialismo, ma del concetto medesimo si può benissimo fare a meno quando si voglia definire lo Stato fascista nei suoi caratteri specifici (*c. s.*).

Per assoluta mancanza di spazio è rimandata al prossimo fascicolo la rubrica delle « Opere ricevute » *con le recensioni dei volumi di interesse corporativo.*

Gerente responsabile: Prof. ARNALDO VOLPICELLI
Stab. Tip. FRATELLI STIANTI - Sancasciano Val di Pesa (Firenze).